Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 6 aprile — Numero 81

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *8 marzo 1923, n. 616, che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.*

REGIO DECRETO-LEGGE *4 marzo 1923, n. 617, concernente la composizione della Commissione suprema di avanzamento nella R. marina.*

REGIO DECRETO-LEGGE *18 febbraio 1923, n. 618, che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 febbraio 1923, n. 619, che autorizza maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio 1921-922.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 620, che modifica l'art. 6 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918.*

REGIO DECRETO LEGGE *11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di San Demetrio in Zara, quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.*

REGIO DECRETO-LEGGE *18 febbraio 1923, n. 626, che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 631, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 627, che autorizza variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri, per l'esercizio 1921-922, nonchè disposizioni concernenti l'acquisto di una sede per il R. Consolato a Spalato.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 632, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922 e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario medesimo.*

REGIO DECRETO-LEGGE *8 marzo 1923, n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.*

REGIO DECRETO *11 marzo 1923, n. 614, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.*

REGIO DECRETO *11 marzo 1923, n. 635, che detta norme per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari.*

ERRATA-CORRIGE.

DECRETO MINISTERIALE *relativo al trattamento fiscale dello spirito impiegato nella fabbricazione del carburante « Sestt ».*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'industria e il commercio: — Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — Avviso — Rettifiche d'intestazione — Estrazione delle obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 Blount — *Ministero per l'agricoltura:* Divieto d'esportazione.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 616 che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, modificato con Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1479;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, modificato con R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1479, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel n. 4 dell'art. 2 dopo le parole: « delle ferrovie dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « dell'Amministrazione della Real Casa ».

II. — Ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 1° comma dell'art. 15 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sono sostituiti i seguenti:

« 1° otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori designati gli uni e gli altri dalle rispettive organizzazioni, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

3° il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni;

4° un funzionario per ciascuno dei Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze.

III. Al primo comma dell'art. 18 è sostituito il seguente:

« Nel seno del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due fra i rappresentanti degli assicurati. Il direttore della Cassa nazionale interviene alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo ».

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo le disposizioni del precedente articolo. Alla prima nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati sarà provveduto secondo le norme del Regio decreto 11 gennaio 1923, numero 41.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 marzo 1923, n. 617, concernente la composizione della Commissione suprema di avanzamento nella Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della R. marina, modificato con i Regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 643, 20 febbraio 1921, n. 219, 21 dicembre 1922, n. 1798, 4 gennaio 1923, n. 109;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terz'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato con RR. decreti-legge 20 febbraio 1921, n. 219, e 21 dicembre 1922, n. 1798, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di assenza o di impedimento il presidente del Consiglio superiore di marina è sostituito dall'ufficiale ammiraglio, vice presidente del Consiglio superiore di marina ».

Art. 2.

All'alinea 8 dell'art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1798, è apportata la seguente aggiunta;

« Quando per legittimi ed accertati impedimenti la Commissione suprema di avanzamento non possa adunarsi con sette membri, presidente compreso, i deliberati della Commissione stessa saranno validi purchè siano presenti all'adunanza almeno cinque membri, presidente compreso ».

Art. 3.

Il n. 3 lettera *b)* dell'articolo 12 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *b)* l'ufficiale superiore di vascello capo della Sezione corpo R. equipaggi presso la Direzione generale del personale e del servizio militare e scientifico, od in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale superiore di vascello più anziano fra quelli destinati alla Direzione generale stessa e non impediti di intervenire ».

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 febbraio 1923, n. 618, che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Considerato che occorre provvedere alla sistemazione in bilancio di partite di spese di guerra o dipendenti dalla guerra effettuate nei decorsi esercizi finanziari, o che all'uopo è necessario autorizzare i fondi corrispondenti, ciò che non si rese possibile fare in precedenza, non essendo prima d'ora valutabili le risultanze, approssimative delle relative contabilità;

Che l'erogazione di detti fondi non dà in massima luogo ad effettivo movimento di denaro, in quanto essa si risolve in operazioni compensative fra i conti di varie Amministrazioni, o costituisce oggetto di versamento all'erario, con imputazione al bilancio dell'entrata;

Che la iscrizione delle somme delle quali si tratta è opportuno abbia luogo con effetto sull'esercizio finanziario 1921-922, più prossimo all'epoca cui si riferiscono le spese anzidette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire 470.000.000 (quattrocentosettanta milioni) da erogarsi:

a) per rimborsare il contabile del portafoglio dell'importo di pagamenti per spese di guerra effettuate all'estero, l'Amministrazione delle ferrovie, delle spese da essa sostenute per conto dell'Amministrazione militare, e il servizio degli approvvigionamenti dell'importo dei generi distribuiti nella Venezia Giulia e Tridentina e nella Dalmazia;

b) per rimborsare l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi delle somme riscosse durante la guerra dalle Casse militari per proventi postali;

c) per eseguire il pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero e in genere il versamento in tesoreria di proventi vari

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-922, della somma di lire seicentoquarantamilioni (L. 640.000.000) per il rimborso al contabile del portafoglio dei pagamenti all'estero di spese di guerra riguardanti l'Amministrazione della marina e di forniture di carbone fossile ottenute durante la guerra dall'Amministrazione medesima

Art. 3.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:

a) di lire un miliardo cinquecento milioni (lire 1.500.000.000) allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, per il pagamento alle gestioni degli approvvigionamenti e consumi dell'importo delle somministrazioni di grano e altre derrate fatte dalla gestione medesima per i bisogni dell'esercito;

b) di lire otto miliardi (L. 8.000.000.000) allo stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, per l'esercizio suindicato, per il rimborso al contabile del portafoglio dei pagamenti effettuati all'estero nell'interesse della gestione degli approvvigionamenti e consumi suddetto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno in-

trodotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 619, che autorizza maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-922 è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 10. Fitto di locali e canoni d'acqua . . .	+	12.123 —
Cap. n. 11. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	+	3.165 64
Cap. n. 30. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	+	183.342 66

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, che modifica l'art. 6 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e il Nostro decreto 20 dicembre 1920, n. 1890;
Veduto il R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573, s'intende così modificato: « I titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie di lingua tedesca conseguiti a sensi delle disposizioni indicate nel comma primo dell'art. 2 dalle persone aventi i sopradetti requisiti, per quanto riguarda la cittadinanza, presso Università austriache dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicembre 1923, possono essere riconosciuti validi nel territorio del Regno, limitatamente alle dette scuole, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, sentita la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica

Per tale riconoscimento è richiesta una prova di lingua italiana, e, per i titoli di abilitazione all'insegnamento della storia e della geografia, una prova orale integrativa nelle dette materie.

Da esso sono esclusi i titoli di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana.

Per il riconoscimento dei titoli conseguiti in base a disposizioni posteriori al 3 novembre 1918, la Commissione indicata all'art. 8 del presente decreto stabilirà, caso per caso, le prove che, oltre a quelle sopraindicate, i candidati dovranno sostenere ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 621, che istituisce presso l'educandato femminile di San Demetrio in Zara, quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra che intendano frequentare le scuole medie o magistrali.

Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire centomila annue.

Art. 3

I posti saranno conferiti dal Ministero dell'istruzione pubblica che bandirà apposito concorso entro il 30 giugno 1923

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col presidente del Consiglio e col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso il Convitto di Pisino, che dalla stessa data avrà sede nell'edificio dell'ex-Ginnasio croato, ottanta posti gratuiti, destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia che intendano avviarsi agli studi secondari.

Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire 250.000 annue.

Art. 3.

I posti, così istituiti, saranno conferiti dal Consiglio di amministrazione del Convitto, d'accordo con il Regio provveditore agli studi di Trieste, entro il 15 settembre 1923, in base alle norme che saranno stabilite nel bando di concorso che il provveditore anzidetto è incaricato di emanare entro il 30 giugno 1923.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 febbraio 1923, n. 626, che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-923 risultanti dalla annessa tabella firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1922-923 delle seguenti assegnazioni giusta le risultanze della annessa tabella firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti:

a) L. 14.400.000 per provvedere alla spesa per armamenti straordinari ed altri oneri di servizi speciali e transitori determinati dagli avvenimenti internazionali;

b) L. 1.200.000 per provvedere alle spese di mantenimento dei profughi di Smirne;

c) L. 1.000.000 per rimborsare le Società di navigazione sovvenzionate delle spese incontrate pel trasporto dei profughi di Smirne.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio 1922-923.

Maggiori assegnazioni

—

Servizio della marina militare.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Ministero - spese varie d'ufficio - spese postali ecc.	90.000 —
Cap. n. 4. Manutenzione e miglioramento del fabbricato ecc.	100.000 —
Cap. n. 7. Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria ecc.	70.000 —
Cap. n. 14. Compensi per lavori straordinari al personale ecc.	60.000 —
Cap. n. 24. Indennità di trasferimento e missioni ecc.	20.000 —
Cap. n. 27. Spese per la manutenzione, riparazione ecc.	600.000 —
Cap. n. 29. Spese di trasferte e missioni del personale ecc.	25.000 —
Cap. n. 31. Acquisto di stampati e di oggetti di cancelleria ecc.	5.000 —
Cap. n. 37. Corpo R. equipaggi - Viveri ecc.	7.700.000 —
Cap. n. 38. Corpo R. equipaggi - Soprassoldi, ecc.	300.000 —
Cap. n. 42. Indennità per il personale militare della R. marina	100.000 —
Cap. n. 43. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	1.700.000 —
Cap. n. 44. Premi e compensi speciali per lavori e studi ecc.	10.000 —
Cap. n. 45. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	150.000 —
Cap. n. 47. Istituti di marina ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 50. Servizio idrografico - Personale lavorante ecc.	100.000 —
Cap. n. 52. Servizio ospedaliero per il corpo R. equipaggi, ecc.	500.000 —
Cap. n. 57. Servizio aeronautico - Manutenzione, ecc.	250.000 —
Cap. n. 59. Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	4.400.000 —
Cap. n. 62. Fitti di locali e canoni d'acqua, ecc.	50.000 —
Cap. n. 65. Indennità di gestione, ecc.	10.000 —
Cap. n. 71. Spese generali per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 72. Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 75. Pagamenti all'industria privata per lavori, ecc.	8.000.000 —
Cap. n. 78. Spese varie per il personale lavorante	2.000.000 —
Cap. n. 94-*ter* (di nuova istituzione). Spese per armamenti straordinari ed altri oneri di servizi speciali e transitori determinati dagli avvenimenti internazionali	14.400.000 —
Cap. n. 94-*quater* (di nuova istituzione). Spese pel mantenimento dei profughi di Smirne	1.200.000 —
	54.840.000 —

Servizio della marina mercantile.

Capitolo	Importo
Cap. n. 80-*quater*. Assegni indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	10.000 —
Cap. n. 80-V. Compensi per lavori o servizi straordinari ecc.	35.000 —
Cap. n. 80. V-*B* (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario per affrettare la revisione delle contabilità riguardanti il naviglio noleggiato o requisito durante la guerra	20.000 —
Cap. n. 80-VIII. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio ecc.	25.000 —
Cap. n. 80-IX. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero ecc.	50.000 —
Cap. n. 80-XI. Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale - acquisto di pubblicazioni ecc.	120.000 —
Cap. n. 80-XII. Stampa di atti, di Consigli e Commissioni ecc.	75.000 —
Cap. n. 80-XV. Spese casuali	5.000 —
Cap. n. 80-XXV. (Modificata la denominazione). Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dai decreti Luogotenenziali del 10 agosto 1916, n. 1031, 6 maggio 1917, n. 783, 9 maggio 1918, n. 742, 18 agosto 1918, n. 1149, 30 marzo 1919, n. 50?, e dal R. decreto 31	

marzo 1921, n. 366, da convertirsi in legge; e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi	8.000.000 —
Cap. n. 80-XXXIII. Spese di trasferta e di missione del personale delle Capitanerie di porto	20.000 —
Cap. n. 80-XXXIV. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto	25.000 —
Cap. n. 80-XXXV. Spese d'ufficio ed indennità speciali al personale delle Capitanerie di Porto	310.000 —
Cap. n. 80-XXXVII. Arredamenti delle Capitanerie di porto e spese relative	50.000 —
Cap. n. 95-*ter*. Assegni di aspettativa, di disponibilità, ecc.	7.000 —
Cap. n. 95-XVIII-*A* (di nuova istituzione). Spese pel funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale (D. Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844)	2.000 —
Cap. n. 95-XVIII-*B* (di nuova istituzione). Rimborso alle Società di navigazione sovvenzionate delle spese pel trasporto dei profughi di Smirne	1.000.000 —
	9.754.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	64.594.000 —

Diminuzioni di stanziamento

Servizio della marina militare.

Cap. n. 26. Personale subalterno salariato per il servizio dei fari, ecc.	80.000 —
Cap. n. 35. Corpo Reale equipaggi - Paghe e rafferme	2.060.000 —
Cap. n. 39. Difese costiere - Personale	50.000 —
Cap. n. 55. Servizio aeronautico - Indennità al personale, ecc.	250.000 —
Cap. n. 61. Lavori portuali, ecc.	300.000 —
Cap. n. 68. Combustibili per la navigazione, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 69. Materiali di consumo, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 73. Materiali per i lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc.	4.500.000 —
Cap. n. 74. Pagamenti all'industria privata, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 77. Mercedi al personale lavorante ecc.	2.000.000 —
	26.240.000 —

Servizio della marina mercantile.

Cap. n. 80-X. Fitto di locali e canoni d'acqua	21.750 —
Cap. n. 80-XXXI. Inservienti locali delle Capitanerie di porto	5.000 —
Cap. n. 80-XXXII. Personale degli incaricati e dei delegati di porto - Retribuzioni	5.900 —
Cap. n. 80-XXXVI. Concorso nella spesa per assegni, vitto, ecc.	1.227.435 —
Cap. n. 95-XI. Indennità temporanea mensile, ecc.	12.000 —
Cap. n. 95-XVII. Spese per mantenere l'esercizio di alcune linee, ecc.	4.000.000 —
Cap. n. 95-XVIII. Spese concernenti il traffico marittimo - Viaggi in regime di requisizione, ecc.	35.000.000 —
	40.272.085 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	66.512.085 —

Riassunto

Maggiori assegnazioni:

Marina militare	54.840.000 —	
Marina mercantile	9.754.000 —	
		64.594.000 —

Diminuzioni di stanziamento:

Marina militare	26.240.000 —	
Marina mercantile	40.272.085 —	
		66.512.085 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 19 Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi)	2.600.000 —

Cap. n. 23. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	1.980.000 —
Cap. n. 26. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario	1.500.000 —
Cap. n. 29. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	1.000.000 —
Cap. n. 32. Corredo alle truppe, ecc. (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	55.470.000 —
Cap. n. 33. Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	31.530.000 —
Cap. n. 35. Casermaggio e combustibile per le truppe	3.300.000 —
Cap. n. 36. Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore	215.000 —
Cap. n. 39. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, ecc.	900.000 —
Cap. n. 55. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi)	18.500.000 —
Cap. n. 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	3.000.000 —
Cap. n. 57. Carabinieri Reali - Corredo	23.400.000 —
Cap. n. 58. Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri Reali	1.300.000 —
Totale . . .	144.695.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro della guerra
DIAZ.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 631, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 risultanti dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio 1921-22

Maggiori assegnazioni

Servizio della marina militare.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	+	225.700 —
Cap. n. 7. Provvista di carta, ecc.	+	235.300 —
Cap. n. 13. Sussidi ad impiegati, insegnanti, ecc.	+	6.700 —
Cap. n. 14. Compensi per lavori straordinari, ecc.	+	160.000 —
Cap. n. 15. Compenso di lavori straordinari, ecc.		41.000 —
Cap. n. 29. Personale subalterno straordinario, ecc.		127.600 —
Cap. n. 41. Corpo R. equipaggi soprassoldi, ecc.		2.060.000 —
Cap. n. 44. Soprassoldo al personale militare addetto al servizio semaforico, ecc.		983.000 —
Cap. n. 47. Indennità e spese per viaggi collettivi, ecc.		1.858.000 —
Cap. n. 49. Casermaggio - Corpi di guardia, ecc.		278.000 —
Cap. n. 50. Armamenti navali, ecc.	+	5.607.100 —
Cap. n. 51. Istituti di marina, ecc.	+	923.700 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero, ecc.	+	244.100 —
Cap. n. 64. Miglioramenti all'efficenza bellica, ecc.		261.300 —
Cap. n. 79. Pagamenti all'industria privata, ecc.	+	2.650.000 —
Cap. n. 82. Spese varie per il personale lavorante	+	2.009.000 —
	+	17.670.500 —

Servizio della marina mercantile

Cap. n. 84-IV. Assegni indennità di missione, ecc.		900 —
Cap. n. 84-V. Compensi per lavori e servizi straordinari, ecc.		130.000 —
Cap. n. 84-VIII. Medaglie di presenza, ecc.		2.300 —
Cap. n. 84-IX. Ispezioni e missioni all'interno, ecc.		18.100 —
Cap. n. 84-XI. Spesa di ufficio per l'Amministrazione centrale ecc.	+	270.000 —
Cap. n. 84-XII. Stampa di atti di Consigli, ecc.	+	137.100 —
Cap. n. 84-XV. Spese casuali	+	2.500 —
Cap. n. 84-XXV. Compensi per le costruzioni navali, ecc.	+	1.709.000 —
Cap. n. 84-XXXII. Manutenzione e miglioramento, ecc.	+	76.100 —
Cap. n. 97-*ter*. Assegni di aspettativa, ecc.	+	5.600 —
	+	2.361.700 —
Totale maggiori assegnazioni . . .	+	20.032.200 —

Diminuzioni di stanziamento

Marina militare.

Cap. n. 6. Telegrammi da spedirsi nello Stato, ecc.	—	310.000 —

Cap. n. 27-*bis*. Personale delle RR. scuole nautiche, ecc.	— 650 000 —
Cap. n. 30. Spese per la manutenzione, riparazione, ecc.	— 250.000 —
Cap. n. 35 Ufficiali della R. marina	— 1.396.000 —
Cap n. 38. Corpo Reale equipaggi paghe-rafferme	— 8.364 000 —
Cap. n. 45. Paghe, indennità e soprassoldo, ecc.	— 160.000 —
Cap. n. 59. Servizio aeronautico - Indennità, ecc.	— 367.000 —
Cap. n. 65. Lavori portuali pel miglioramento, ecc.	— 1.408.000 —
Cap. n. 81. Mercedi al personale lavorante, ecc.	— 1.039.000 —
Cap. n. 84. Fondo a disposizione, ecc.	— 219.000 —
Cap. n. 91. Indennità temporanea mensile, ecc.	— 2.013.000 —
Cap. n. 91-*bis*. Indennità speciale militare, ecc.	— 132.000 —
Cap. n. 92. Indennità temporanea mensile, ecc.	— 504 500 —
Cap. n. 94-V. Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale civile, ecc.	— 125.000 —
Cap. n. 94-V. Assegno temporaneo mensile, ecc.	— 733.000 —
	— 17.670.500 —

Marina mercantile.

Cap. n. 84-XXVI. Compenso di navigazione alle navi, ecc.	— 2.300.000 —
Cap. n. 84-XXXIX. Compensi a Società di navigazione, ecc.	— 61.700 —
	— 2.361.700 —
Totale diminuzioni di stanziamento	— 20.032.200 —

Riassunto

—

Maggiori assegnazioni:		
Marina militare	17.670 500 —	
Marina mercantile	2.361.700 —	
		20.032.200 —
Diminuzioni di stanziamento:		
Marina militare	— 17 670 500 —	
Marina mercantile	— 2.361.700 —	
		— 20.032.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il ministro della marina
THAON DE REVEL.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n 627, che autorizza variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1921-922, nonchè disposizioni concernenti l'acquisto di una sede per il R. Consolato a Spalato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 949;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 5.067.750 e le diminuzioni di stanziamento per lire 912 400 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti:

a) lire 3.530 000 per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali;

b) lire 2.912.335 per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero);

c) lire 91.355 per spese per la Delegazione italiana alla conferenza internazionale di Portorose;

d) lire 60 525 per spese per la Conferenza in Roma tra i rappresentanti degli Stati successori della monarchia austro-ungarica;

e) lire 60.000 per soccorsi a connazionali disoccupati residenti in Svizzera;

f) lire 243.000 per l'acquisto di una casa ad uso di sede del R. Consolato a Spalato;

g) lire 7 300.000 per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio ecc., per il servizio delle scuole all'estero;

h) lire 229.000 per lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta.

Art. 3.

Per tutti gli atti inerenti all'acquisto di cui alla lettera *f)* del precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-922

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio	785.640 —
Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta o di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	86.000 —
Cap. n. 7. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica spedita dall'Amministrazione centrale	2.568.360 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	101.000 —
Cap. n. 11. Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	17.205 —
Cap. n. 14. Spese casuali	7.865 —
Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero agli addetti militari, navali ed aeronautici	413.285 —
Cap. n. 21. Indennità di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto della tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866 n. 2 04, agli agenti diplomatici e consolari ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	64.070 —
Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, Commissioni ed uffici di carattere internazionale; Congressi; Conferenze, Esposizioni, Mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di Sovrani e uomini di Stato esteri	310.000 —
Cap. n. 28. Spese eventuali all'estero	321.710 —
Cap. n. 30. Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	304.550 —
Cap. n. 35. Scuole sussidiate	80.000 —
Cap. n. 37. Spese generali per le scuole italiane all'estero	5.065 —
Totale delle maggiori assegnazioni	5.0 7.750 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	11.500 —
Cap. n. 5. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	10.700 —
Cap. n. 15. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	7.200 —
Cap. n. 22. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	102.000 —
Cap. n. 24. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero, ecc.	34.000 —
Cap. n. 29. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	35.000 —
Cap. n. 45. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc.	147.000 —
Cap. n. 47. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dello invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle nazioni	59.000 —
Cap. n. 49-*bis*. Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale civile di ruolo, ecc.	156.000 —
Cap. n. 49-*ter*. Spese varie per la Conferenza del disarmo a Washington	350.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	912.400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze
DE STEFANI.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI straordinarie su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 48. Fondo per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	3.530.000 —
Cap. n. 49. Assegnazione straordinaria per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio, ecc.	2.912.335 —
Cap. n. 49-V. Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza internazionale di Portorose	91.355 —
Cap. n. 49-X. Spese per la Conferenza in Roma tra i rappresentanti degli Stati successori della monarchia austro-ungarica	60.525 —
Cap. n. 49-XI (di nuova istituzione). Soccorsi a connazionali disoccupati residenti in Svizzera	60.000 —
Cap. n. 49-XII (di nuova istituzione). Spesa per lo acquisto di una casa ad uso di sede del R. Consolato a Spalato	243.000 —
Cap. n. 51. Assegnazione straordinaria per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio, ecc., per il servizio delle scuole all'estero	7.300.000 —
Cap. n. 61 (aggiunto). Lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	229.000 —
Totale delle assegnazioni straordinarie	14.426.215 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 632, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922 e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentite il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-1922, le maggiori e nuove assegnazioni di cui alle unite tabelle *A*, *B* e *C*, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
FEDERZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

TABELLA delle variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, esercizio 1921-1922.

Titolo I. — *Spese ordinarie.*

Cap. n. 11. Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	+	89.848 96
Cap. n. 31. Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc.	+	42 087 70
Cap. n. 37. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	+	336.000 —
Totale	+	467.936 66

Titolo II. — *Spese straordinarie.*

Cap. n. 48. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili della Cirenaica	+	4.070.200 —

RIASSUNTO.

Titolo I. — Spesa ordinaria	+	467.936 66
Titolo II. Spesa straordinaria	+	4.070.200 —
Totale	+	4.538.136 66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Tabella B.

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

Esercizio 1921-922

ENTRATA

Titolo I. — *Entrate ordinarie*

Art. 1. Proventi doganali, ecc.	+	2.500 000 —
Art. 2. Proventi monopoli	+	830.000 —
Art. 9. Aggio sull'oro	+	2.500.000 —
Totale entrata	+	5.830 000 —

SPESA

Titolo I. — *Spese ordinarie.*

Art. 60. Spesa per gli arabi bisognosi ecc.	+	500.000 —
Art. 62. Contributo ai Municipi, ecc.	+	600.000 —
Totale	+	1.100.000 —

Titolo II. — *Spesa straordinaria.*

Art. 69-VII (nuovo). Fondo per costruzione fabbricati adibiti a pubblici servizi, ad integrazione delle somme derivanti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti e dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528	+	4.000 000 —
Art. 69-VIII (nuovo). Spese straordinarie per la valorizzazione economica e agricola della Colonia, ad integrazione delle somme provenienti dai fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528	+	730 000 —
Totale	+	4.730.000 —
Totale spesa	+	5.830.000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Tabella C.

BILANCIO DELLA CIRENAICA

Esercizio 1921-1922

ENTRATA

Titolo I. — *Entrate ordinarie.*

Art. 1. Proventi doganali, ecc.		100.000 —
Art. 2. Proventi dei monopoli	+	300 000 —
Art. 4. Proventi postali e telegrafici		100 000 —
Art. 10. Aggio sull'oro	+	3.150 000 —
Art. 13. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+	336 000 —
Totale	+	3.8[illegible] —

Titolo II. — *Entrate straordinarie.*

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	+	4.070.200 —
Totale entrata	+	[illegible].200 —

SPESA

—

Titolo I. — *Spese ordinarie*

Art. 11. Assegni a capi e notabili	+	336.000 —

Titolo II. — *Spese straordinarie.*

Art. 58. Spese eccezionali di carattere politico .	+	1.300.000 —
Art. 58-*bis* (nuovo). Spese per l'istituzione e il funzionamento dei campi misti di polizia . .	+	2.795.200 —
Art. 65. Fondo per spese stradali, ecc.	+	2.000.000 —
Art. 71. Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio Decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e RR. decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) nonchè ai componenti le bande irregolari indigene (modificato)	+	200.000 —
Art. 71-*ter* (nuovo). Spese relative alla transazione della vertenza fra l'Amministrazione coloniale e la Società industriale italiana di Derna per mancata derequisizione di un mulino	+	375.000 —
Art. 91. Indennità caro-viveri ai militari indigeni, ecc.	+	1.050.000 —
Totale . . .	+	7.720.200 —
Totale spesa . . .	+	8.056.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il ministro delle colonie
FEDERZONI.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai, che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi, debbono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale gli agenti di ruolo della Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Così pure potranno essere esclusi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i dipendenti di altre amministrazioni per i quali ricorrano particolari condizioni che giustifichino tale esclusione.

Art. 2.

Per l'assicurazione degli operai previsti nel precedente articolo, e per ciascuna amministrazione dello Stato, dalla quale gli operai medesimi dipendono, la Cassa nazionale terrà una gestione separata e distinta da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Alla gestione predetta saranno addebitate, oltre le indennità di infortunio liquidate e presunte, le spese particolari inerenti alla gestione stessa, ed una quota delle spese generali sostenute dalla Cassa nazionale nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio superiore della Cassa medesima e sottoposta all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Qualora la gestione si chiuda con un disavanzo questo sarà colmato con premi suppletivi addebitati alla amministrazione interessata: se invece la gestione si chiuda con un avanzo, questo andrà a deduzione dei premi dovuti dalla amministrazione medesima.

Art. 3.

La Cassa nazionale sottoporrà all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale uno speciale tipo di polizza per le assicurazioni previste dal presente decreto.

E' istituita presso il Ministero predetto una Commissione composta di un funzionario del Ministero medesimo, di un funzionario designato da ciascuna delle Amministrazioni interessate e di un delegato della Cassa nazionale infortuni, la quale stabilirà annualmente i premi di assicurazione da applicarsi per i rischi assunti dalla Cassa in base al presente decreto. All'approvazione della detta Commissione saranno altresì sottoposti gli speciali accordi che eventualmente debbono essere stipulati fra la Cassa nazionale e le Amministrazioni dello Stato per l'esecuzione del presente decreto.

Per la prima applicazione e fin quando non siano stabiliti i premi di cui nel precedente comma, saranno applicate, in via provvisoria, e salvo il conguaglio di cui nell'ultimo comma del precedente articolo, le vigenti tariffe della Cassa nazionale infortuni.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, assicurate presso la Cassa nazionale infortuni a norma del presente decreto, sono dispensate dalla tenuta dei libri paga e matricola quando a giudizio della Cassa predetta, possano sostituire tali libri con idonei sistemi di registrazione.

Art. 5.

La Cassa nazionale non è tenuta, in mancanza degli

aventi diritto di cui all'art. 10 della legge, testo unico, 31 gennaio 1901, n. 51, a versare le indennità, che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'art. 37 della citata legge; le dette indennità rimangono a beneficio delle gestioni di cui all'art. 2.

Art. 6.

Le Amministrazioni dello Stato, le quali secondo i propri ordinamenti corrispondono indennità di infortunio a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione, debbono provvedervi per mezzo della speciale gestione istituita col presente decreto presso la Cassa nazionale infortuni.

Le Amministrazioni dello Stato potranno altresì domandare, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, alla Cassa nazionale infortuni le operazioni inerenti alla liquidazione e al pagamento di indennizzi per casi di responsabilità civile per infortunio sul lavoro o verso terzi ed in genere altre mansioni per le quali sia ritenuta adatta l'organizzazione tecnica e medico-legale della Cassa medesima.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa di ogni singola Amministrazione dello Stato o nei bilanci di aziende autonome speciali dello Stato, che debbano provvedere all'assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento dei premi di assicurazione. A tali spese sarà attribuita la qualifica di « spese obbligatorie » ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed i pagamenti relativi saranno effettuati trimestralmente con mandati diretti emessi dall'Amministrazione centrale competente anche per i dipendenti uffici provinciali.

Gli stanziamenti di bilancio e le assegnazioni speciali per pagamento di indennizzi di infortunio sono soppressi.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci delle singole Amministrazioni le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1923. I contratti di assicurazione stipulati da amministrazioni dello Stato con la Cassa nazionale infortuni ed in vigore a quella data saranno con effetto dalla data medesima rescissi: ed a decorrere dalla data stessa saranno applicate le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, che istituì una ritenuta del 2 per cento sugli aumenti di stipendio concessi dal decreto stesso e sugli altri assegni dovuti al personale di ruolo civile e militare, per costituire un'Opera di previdenza a favore di detto personale e delle loro famiglie;

Visto il R. gio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, convertito in legge 2 luglio 1922, n. 896, che stabilì le norme per il funzionamento dell'Opera di previdenza, limitatamente al personale civile e ai loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Visti i Regi decreti 10 luglio 1921, n. 949, e 29 gennaio 1922, n. 118, recanti modificazioni al decreto 26 febbraio 1920, n. 219;

Riconosciuta l'urgenza di dare le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Opera di previdenza anche nei riguardi dei militari, i quali sono sottoposti a ritenuta da cinque anni, senza avere finora fruito della assistenza di detta istituzione;

Vista la relazione presentata dalla Commissione finanze e tesoro alla Camera dei deputati il 28 giugno 1922, n. 1337 A-*bis*;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, che istituì la Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione;

Riconosciuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nelle norme che regolano l'Opera di previdenza predetta allo scopo di semplificarne e renderne più spedito il funzionamento, e considerata l'opportunità di unificare i fini dell'Opera di previdenza con quelli della Cassa sovvenzioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera di previdenza, istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è estesa anche a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, indicati nel seguente articolo 2, del R. esercito, della R. marina e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, nonchè dei loro superstiti e assume la denominazione « Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ».

Art. 2.

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente, presso tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese il Fondo per il culto e gli Economati generali dei Benefici vacanti, ma esclusi quelle delle ferrovie e della emigrazione, ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione;

b) il personale di ruolo della Real Casa in servizio al 1° febbraio 1918 e quello assunto posteriormente;

c) gli impiegati di ruolo del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente;

d) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati, limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 30 giugno 1919;

e) gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

f) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati chiamati o richiamati a prestar servizio dopo detta data;

g) i sottufficiali retribuiti a stipendio del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

h) il personale di custodia delle carceri limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920;

i) gli ufficiali, i graduati e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo;

l) gli ufficiali del soppresso corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza dalla data di istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale della bassa forza delle Capitanerie di porto per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 31 agosto 1920;

n) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo rispettivo;

o) i marescialli dei RR. carabinieri e della Regia guardia di finanza, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Il disposto della lettera *a)* del presente articolo non è applicabile agli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del genio civile e del catasto, nè agli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza che continuino ad essere iscritti alla Cassa di previdenza di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quarta, o che abbiano diritto al trattamento di quiescenza, di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e non si applica neanche al personale degli archivi notarili, nè a quello delle Regie scuole professionali.

Art. 3.

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma avrà diritto all'assegno vitalizio, di cui al n. 1 lettera *a)* dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di detto assegno di riforma, purchè in seguito all'accertamento di cui al R. D. 29 gennaio 1922, n. 118, risulti assolutamente inabile a proficuo lavoro.

Il termine di un triennio per chiedere l'accertamento dell'inabilità decorre dalla data di cessazione dell'assegno di riforma o dalla data di pubblicazione del presente decreto, se questa sia posteriore.

Art. 4.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale iscritto, morto durante il godimento dell'assegno di riforma o morto in servizio lasciando diritto ad assegno temporaneo avranno diritto all'assegno vitalizio di cui al n. 1, lettera *b)*, dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, numero 219, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Sono ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio, nei casi contemplati dal n. 1, lett. *c)*, del citato art. 3, anche i congiunti dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma.

Art. 5

La misura degli assegni vitalizi spettanti agli iscritti indicati nelle lettere *e)* e seguenti del precedente articolo 2 e alle loro famiglie con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, sarà calcolata con le medesime aliquote applicate per gli impiegati civili e per i loro superstiti, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, senza alcun riferimento alle norme più favorevoli vigenti nei riguardi delle pensioni dei detti personali.

Per gli iscritti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)*, del precedente art. 2 il termine di cui al R. decreto 29 gennaio 1922, n. 118, non può decorrere da data anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Ha diritto ad assegno vitalizio l'iscritto dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 29 gennaio 1922, n. 118.

« L'assegno vitalizio ai congiunti dell'iscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti, nel seguente ordine di precedenza:

1° alla vedova dell'iscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che lo iscritto aveva compiuto i 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione del servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme alla vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni o alle orfane nubili minorenni e agli orfani e alle orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

2° alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'iscritto, purchè sia inabile al lavoro, e in mancanza di questi, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

4° ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

I superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel precedente n. 1, avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al n. 2.

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti eguali fra i coniugi.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di Enti pubblici.

L'assegno vitalizio non compete agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari nè alle loro famiglie.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione, l'assegno vitalizio cessa e le rate pagate si considerano corrisposte a titolo di acconto sulla pensione stessa e saranno recuperate a favore dell'Opera di previdenza.

Il cumulo dell'assegno vitalizio con la pensione è ammesso soltanto nei casi in cui sia ammesso il cumulo di due pensioni.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio le superstiti che contraggano matrimonio ».

Art 7.

L'art. 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n 219, è modificato come segue:

« La misura dell'assegno vitalizio spettante all'inscritto è uguale a tanti sessantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio quanti sono gli anni di servizio utili a pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi, quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a L. 800, nè superiore ad un terzo della media stessa

Alla vedova ed ai figli spetta una parte dell'assegno goduto o che sarebbe spettato all'iscritto giusta il comma precedente, da determinarsi secondo le quote di riversibilità previste per le pensioni delle famiglie degli impiegati dello Stato. L'assegno alla vedova sola o agli orfani soli non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 600; quello alla vedova con figli a L. 780.

La misura dell'assegno eventualmente spettante alle orfane nubili maggiorenni è determinata in ragione di un terzo dell'assegno goduto dall'iscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a L. 600 annue.

La misura dell'assegno eventualmente spettante ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dell'iscritto, è determinata in ragione di un quarto dell'assegno goduto dall'iscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo e, in ogni caso, non sarà inferiore a L. 540 annue.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che

viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato, qualora non avesse avuto figli.

I minimi di assegno stabiliti dal presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1923, anche agli assegni liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 8.

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno da cui dovrebbe cominciarne il godimento senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Le rate di assegno e delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Le due annualità di assegno alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età si prescrivono se entro un anno dal secondo matrimonio non venga presentato all'Opera di previdenza il relativo certificato.

Per gli assegni che spettino con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 il biennio o l'anno di cui nei commi precedenti ha inizio da detta data.

Art. 9.

L'art. 8 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3, è destinata una assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli iscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento di orfani in Convitto;

b) nel conferimento di borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto, affinchè compiano il corso degli studi medi, di quelli professionali o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate;

c) nel conferimento di borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'estero, per la durata massima di tre anni, ad orfani di merito eccezionale, che abbiano conseguito una laurea o un diploma di studi superiori da non oltre due anni.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti Enti, sia in altri convitti ».

Art. 10.

L'articolo 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del presente decreto, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria alla iscrizione all'Opera di previdenza e che trovinsi nelle altre condizioni richieste nel comma precedente ».

Art. 11.

L'art. 10, l'art. 11 e l'art. 21 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, sono abrogati e le somme trattenute in dipendenza del detto art. 11 saranno rimborsate agli aventi diritto.

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1923 i militari indicati nel precedente art. 2 saranno sottoposti a favore dell'Opera di previdenza alle medesime ritenute applicate al personale civile e cioè del 0.70 per cento sugli stipendi, sulle paghe e sulle competenze utili a pensione e alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri.

Dalla stessa data cessa per i militari predetti la ritenuta 2 per cento stabilita dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107; il relativo provento è immediatamente devoluto all'Opera di previdenza.

Art. 13.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto ricevitori del registro e degli applicati e aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, la eventuale differenza fra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo avere ottenuto l'assegno dell'Opera

di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 14.

A decorrere dal 1° luglio 1923 la Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è soppressa; i suoi oneri e le sue attività sono trasferite all'Opera di previdenza. Dalla stessa data resta abrogato l'art. 22 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate le norme per il passaggio del servizio dalla Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza.

Art. 15.

Sui proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 4, lettera *d*), del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, continueranno ad essere corrisposti gli assegni vitalizi facoltativi già concessi dalla Cassa sovvenzioni. Gli assegni stessi potranno essere elevati fino alle misure minime stabilite dal precedente art. 7 per le rispettive categorie, in quanto i proventi predetti lo consentano e secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Entro il limite di detti proventi potranno concedersi annualmente dal Consiglio di amministrazione assegni vitalizi facoltativi nelle proporzioni previste dall'art. 11 della legge 22 luglio 1906, n 623, e in misura non superiore a quella stabilita per i minimi della rispettiva categoria dal precedente articolo 7 ad ex-impiegati civili e superstiti di impiegati civili cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o appartenenti a categorie non iscritte all'Opera di previdenza anche se cessati dopo detta data.

A tali assegni sono applicabili gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 16.

Una parte dei proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui all'articolo precedente potrà essere annualmente destinata dal Consiglio di amministrazione per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti di iscritti non aventi diritto a pensione, nè ad altro assegno dall'Opera di previdenza o da altro Ente pubblico, compresi fra le seguenti categorie e nelle proporzioni per ciascuna di esse indicate:

a) cinque assegni su otto ad orfane nubili maggiorenni nullatenenti;

b) uno su otto a vedove coniugate dopo che l'iscritto aveva compiuto il 50° anno di età, ma sempre prima della cessazione del servizio;

c) due su otto a genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Tali superstiti potranno partecipare al conferimento di assegni anche quando esistano altri superstiti del medesimo impiegato investiti del diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

La misura di tali assegni vitalizi facoltativi non potrà superare i minimi indicati per le rispettive categorie dal precedente art. 7.

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi di cui nel presente e nel precedente articolo sarà fatto in base ad apposito concorso con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, e saranno tenute presenti soprattutto le condizioni di bisogno dei superstiti e la durata dei servizi prestati dagli iscritti.

Art. 17.

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 18.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto i conferimenti degli assegni vitalizi di diritto deliberati dal Consiglio di amministrazione saranno sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti, fermo restando per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro stabilito dall'art. 17 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà formato il testo unico delle disposizioni legislative che regolano l'Opera di previdenza e che non abbiano cessato di avere applicazione.

Il Governo provvederà entro il 31 dicembre 1923 alla formazione del nuovo regolamento necessario per l'attuazione del presente decreto e delle altre disposizioni che regolano l'Opera di previdenza. Fino alla pubblicazione del regolamento stesso resteranno in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 20.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia espressamente indicata una diversa data di entrata in vigore, avranno effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 635, che detta norme per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vedute le leggi 21 ottobre 1903, n. 431 (testo unico) sulla nomina e conferma degli insegnanti elementari e 4 giugno 1911, n. 487, riguardante provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare;

Veduti i decreti-legge 15 maggio 1919, n. 882, 29 agosto 1919, n. 1675, 9 novembre 1919, n. 2285, e 1° settembre 1920, n. 1248, sui concorsi speciali per maestri smobilitati e provvisori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso per la nomina del personale insegnante è bandito dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dal R. provveditore agli studi per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica regionale, non più tardi del mese di aprile, ed ha luogo per titoli ed esami scritti ed orali con scadenza al 31 maggio.

Gli esami consisteranno: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia; 2° in un esame orale vertente sulle materie indicate dal regolamento il quale detterà anche le norme sulle operazioni del concorso.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che nell'esame scritto abbiano ottenuto il voto richiesto dal regolamento. La valutazione dei titoli avrà luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale e in conformità delle norme stabilite dal regolamento, il quale determinerà anche la speciale valutazione a cui sarà soggetto il periodo di tempo trascorso dai maestri in servizio militare in reparti di combattimento.

Art. 2.

La graduatoria del concorso ha efficacia per un biennio per tutti i posti che si rendano vacanti dal 1° agosto dell'anno, in cui il concorso è bandito, fino al 31 luglio dell'anno, in cui la graduatoria cessa di aver vigore.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica regionale, il R. provveditore agli studi, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, può disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nella regione, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le seguenti modificazioni:

Gli abilitati al magistero giusta le norme vigenti dell'ex Monarchia austro-ungarica, i quali riescano vincitori nei concorsi banditi secondo le disposizioni dei precedenti articoli, ottengono, appena nominati, la stabilità nell'ufficio senza bisogno del triennio di prova richiesto per quelli che, abilitati a norma degli ordinamenti vigenti nel Regno, conseguano nomina di ruolo.

Norme transitorie.

Art. 5.

In deroga a quanto è disposto dall'art. 1 del presente decreto, nell'anno corrente i concorsi per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica regionale saranno indetti con unico avviso dal Ministero dell'istruzione.

All'avviso sarà data, a cura delle attuali Amministrazioni scolastiche regionali, la massima pubblicità in tutti i Comuni del Regno. Esso conterrà tutte le disposizioni regolamentari per l'espletamento dei concorsi, le quali varranno anche pei concorsi nei Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole.

Con altro avviso, da pubblicarsi com'è indicato nel precedente comma, sarà indicato il luogo in cui si terranno gli esami e la data di essi.

Art. 6.

Le graduatorie dei concorsi generali con validità biennale, banditi nel 1922 per titoli ed esami dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, continueranno ad avere efficacia per tutto il periodo stabilito nel bando.

Cessano invece di avere efficacia col 31 luglio 1923:

1° le graduatorie dei concorsi generali femminili, di cui agli articoli 12 del D. L. L. 15 maggio 1919, n. 882, 9 del R. D. L. 9 novembre 1919, n. 2285, e 5 del R. D. L. 1° settembre 1920, n. 1248;

2° le graduatorie dei concorsi speciali banditi ai sensi dell'art. 4 del D. L. L. 15 maggio 1919, n. 882,

modificato con l'art. 1 del R. D. L. 29 agosto 1919, numero 1675, per le categorie ivi indicate di maestri provvisori e supplenti o di maestri chiamati alle armi ma non compresi nell'art. 3 dello stesso D. L. L. 15 maggio 1919;

3° la seconda graduatoria dei concorsi previsti dall'art. 11 del citato D. L. L. 15 maggio 1919, nel testo modificato dall'art 6 del R. D. L. 29 agosto 1919, graduatoria comprendente le maestre provvisorie e supplenti che non si trovavano nei rapporti di parentela, stabiliti nei predetti decreti, con militari morti in guerra o per causa di guerra ovvero per la modesima causa resi permanentemente invalidi a qualsiasi lavoro proficuo.

Art. 7.

Le nomine avvenute in dipendenza dei concorsi indetti a norma del D. L. L. 15 maggio 1919, n. 882, integrato dal R. D. L. 29 agosto 1919, n. 1675, sono considerate valide per i maestri attualmente in servizio come titolari o in soprannumero, ancorchè questi abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento posteriormente all'entrata in vigore dei predetti decreti.

Art. 8.

In deroga alle norme sancite col precedente art. 1, entro il maggio 1923 sarà bandito dal R. provveditore agli studi, per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica, un concorso speciale per soli titoli tra i maestri che, pur essendo nelle condizioni richieste dall'art. 3 del D. L. L. 15 maggio 1919, n. 882, modificato dall'art. 1 del R. D. L 29 agosto 1919, n. 1675, non poterono tuttavia partecipare ai concorsi speciali, indetti a norma dei decreti stessi, sia perchè si trovavano allora in servizio militare fuori del Regno, o degenti negli ospedali militari, sia per altra causa provata, non dipendente dalla propria volontà.

Altro concorso speciale, alle condizioni di cui sopra, sarà bandito tra le maestre indicate nel comma 4°, lettere a) e b) dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, nel testo modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, e nell'art. 4 del R decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2285, le quali, essendo nel 1919 provviste del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, non parteciparono tuttavia ai concorsi speciali, allora banditi.

A tali concorsi non è però applicabile la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675.

Art. 9.

Le graduatorie dei concorsi di cui all'articolo precedente, formate dal R. Provveditore agli studi, avranno valore di designazione, con validità fino alla nomina di tutti coloro che vi sono rispettivamente compresi.

Alla nomina dei graduati e delle graduate si provvederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. D. L. 29 agosto 1919, n. 1675.

Contro gli atti del R. provveditore agli studi è ammesso il ricorso al Ministro, che decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 15, commi secondo e terzo, del citato decreto 29 agosto 1919.

Art. 10.

Appositi concorsi saranno pure banditi alle stesse condizioni e agli stessi fini dei precedenti articoli 8 e 9, comma primo, dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, quando vi sieno maestri e maestre, nelle condizioni rispettivamente previste dal comma primo o dal comma secondo dell'art. 8, i quali si trovino in servizio come provvisori o supplenti nelle scuole dei medesimi o in istituzioni ausiliarie aventi carattere di stabilità.

Art. 11.

I maestri e le maestre delle graduatorie dei concorsi suppletivi, di cui agli articoli precedenti, saranno nominati nella quarta parte dei posti vacanti, dopo che sieno stati collocati i vincitori dei concorsi già banditi ai sensi dell'art. 3 del D. L. L. 15 maggio 1919 e dell'art. 6 del R. D. L. 29 agosto 1919.

I posti di scuola mista saranno assegnati per metà ai maestri e per metà alle maestre.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Reale 7 gennaio 1923 riguardante l'istituzione di tributi locali nel comune di Mezolombardo, all'art. 1, n. 1, là dove dice: « L. 40 per i cani di età superiore a 6 anni », deve dirsi: L. 40 per i cani di età superiore a 6 *mesi*, come qui si rettifica.

Decreto Ministeriale relativo al trattamento fiscale dello spirito impiegato nella fabbricazione del carburante « Sesti ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1694, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette:

DETERMINA:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato, previa adulterazione, nella preparazione del « Carburante Sesti ».

L'adulterazione dovrà effettuarsi aggiungendo, ad ogni ettolitro di spirito, cinque litri di alcool metilico greggio ed un litro di petrolio.

Dovrà, inoltre, essere effettuata in presenza degli agenti della finanza la mescolanza dello spirito così adulterato con solfuro di carbonio in quantità non inferiore al 15 %.

Art. 2.

L'alcool metilico greggio ed il petrolio da adoperare come adulteranti saranno forniti dalla ditta interessata e dovranno essere previamente verificati dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

Il « Carburante Sesti » è esente dai vincoli sulla circolazione ed il deposito stabiliti per l'alcool adulterato comune, con l'articolo 4 dell'allegato *D* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e confermati con l'art. 1 n. 12 dell'allegato *L* al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 4 aprile 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	130 27	Dinari	—
Londra	93 58	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 12	Belgio	112 06
Spagna	—	Olanda	7 90
Berlino	0 094	Pesos oro	16 75
Vienna	0 0275	Pesos carta	7 45
Praga	59 25	New York	19 90

Oro 385 71

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80 83	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 56	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 3 gennaio 1923:

Perini Inaco, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° ottobre 1922 a tutto il 31 maggio 1923.

Con decreti Ministeriali del 4 gennaio 1923:

Oriolo Pasquale, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 26 ottobre 1922 a tutto il 31 agosto 1923.

Greco Alfio, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 9 novembre a tutto il 31 dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 9 gennaio 1923:

Tosi Siro, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare dal 10 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1923:

Giannotti Adolfo, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° ottobre 1922 a tutto il 31 marzo 1923

* * *

2° AVVISO

Il signor Beghè Alfredo fu Carlo, domiciliato in Massa ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 39863 di L. 35 cons. 3,50 % (1902) intestata a Iacono Mario fu Giovanni domiciliato in Spezia (Genova) ceduta con attergato 10 maggio 1922, a firma del titolare autenticata dal notar Garibotti di Spezia a favore di Beghè Carlo fu Carlo, mentre che come si dichiara, doveva essere ceduta al predetto sig. Beghè Alfredo fu Carlo.

In analogia al disposto dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che, trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla operazione di tramutamento al portatore richiesta dal detto signor Beghè Alfredo.

Roma, 22 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

* * *

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione. — Elenco n. 31

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	128684	52 50	Cecchini *Maria* fu Luigi moglie di Severi Luigi di G. Battista, domiciliata in Roma, vincolata	Cecchini *Cecilia Maria* fu Luigi ecc. come contro
Cons. 5 0/0	185907	600 —	Fenu Cesare fu *Elisio*, dom. a Gonnosfanadiga (Cagliari)	Fenu Cesare fu *Efisio*, dom. come contro
»	272912	175 —	Malinconico Alma di Michele, *nubile*, dom. a Nocera Inferiore (Salerno)	Malinconico Alma di Michele, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
3,50 0/0 (1902)	23763	31 50	Congregazione di carità di Vellada (Belluno), pel legato del fu sacerdote Giovanni Batta della Zassa. Con usufrutto vitalizio congiuntivo a Donadon Antonia fu Osvaldo, ved. Prian Angelo, e Andrich Orsola fu *Marco Antonio*, ved. di *Della Zassa* Giuseppe	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio congiuntivo a Donadon Antonia fu Osvaldo ved. di Prian Angelo e Andrich Orsola fu *Antonio* ved. di *Zassa* Giuseppe
Cons. 5 0/0	143970	1500 —	*Ruggeri* Giuseppina Pia di Cristofaro, nubile, dom. a Trapani	*Ruggieri* Giuseppina Pia ecc. come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il direttore generale: CAPUTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — *Elenco n. 32.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	329353	122 50	Lattes Claudina di *Samuele Angelo*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Venezia	Lattes Claudina di *Abramo Samuele Angelo*, minore, ecc. come contro
Cons. 5 0/0	69327	105 —	Parander Carlo Alberto fu Giovanni, dom. a Luserna S. Giovanni (Torino)	Parander Carlo Alberto fu Giovanni, *minorenne*, dom. come contro
»	103387	750 —	Lizzoli *Teresa* fu Giovanni, moglie di Roselli Oreste, dom. a Novara; con usufrutto ad *Omodeo* Zorini Vittoria fu Vincenzo, ved. Lizzoli, dom. a Novara	Lizzoli *Erminia Teresa*, ecc. come contro, con usufrutto ad *Omodei*, ecc. come contro
3,50 0/0	177735	38 50	*Gariglietti* Luigi di Domenico, dom. a Corio Canavese (Torino)	*Gariglict-Brachet* Luigi, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 marzo 1923.

Per il direttore generale: CAPUTO

Direzione generale del Debito pubblico

Distinta delle n. 383 obbligazioni e n. 56 frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 - Blount - acquistate per lo ammortamento 1° ottobre 1922 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione

N. 330 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna

684	735	768	770	1398
1399	1455	1458	1459	1460
1666	1667	2399	2447	2766
2834	3118	3310	3372	3389
4001	4031	4734	5593	7050
7070	7587	7793	7980	8007
8008	8010	8083	8091	8637
8643	8644	8705	9085	9355
9414	9461	9709	9931	11123
11741	11742	11852	11853	11854
11855	13269	13476	15089	15375
15497	15498	15618	16700	16807
19017	19046	19163	20295	20298
20650	20601	21143	22052	22602
23063	23161	23571	23572	23664
23665	23786	23970	23971	23972
23973	24061	24188	24668	24882
25164	25165	25166	25167	25168
25340	25432	25433	25434	25617
25854	25855	25856	27131	27137
27139	27140	29029	29031	29035
29823	30345	30475	30573	30384
31830	31831	33041	33117	33187
33478	33479	34368	34369	34370
34371	34372	35432	35462	35857
36431	36578	37081	37308	38121
38263	38264	39034	39054	40194
40186	40198	41381	41382	41383
41384	42133	42219	42517	43669
43790	43825	43831	44008	44058
44133	44247	44397	44398	45961
47098	47535	47536	48834	48898
48977	49832	50161	50967	51015
51546	51547	51548	51589	52754
52755	52760	52761	52762	52763
52764	52765	52766	52767	52768
52769	52770	52771	52772	52773
52775	52776	52777	52778	52779
52780	52781	52782	53246	53247
53675	54150	54151	55219	55220
55221	55222	55547	56 13	56774
56852	56869	56892	56 83	57 99
57328	57420	57431	57459	57461
57911	58418	59085	59034	59659
59679	59 03	59804	59875	59 97
59967	60191	60192	60194	60195
60196	60197	60266	60858	61758
62040	62169	62437	62489	62569
62570	62591	63152	63153	63154
64189	65943	66007	66009	66011
66012	66540	67038	67531	67532
67708	68646	69308	69009	69246
69447	70193	70194	70114	70726
70847	71238	71727	71780	72089
73115	74009	74545	74723	76030
76729	76332	76333	76919	77531
78432	78937	79013	79307	79751
79830	80192	81625	81869	81870
81911	81972	82282	82634	82736
83002	83117	83418	83750	84140
84042	84050	84345	84601	84602
84768	84793	85634	85635	87154
87155	87165	87634	88449	88450
88451	89081	89082	89083	89084
89499	89812	90438	90439	90829
95622	95979	99464	100355	101383
101971	101972	102354	102379	102973
10 8 9	103871	104325	104454	104855
105545	105802	105992	105993	106217
106414	106438	106869	106990	107494
108004	108097	108177	108178	108179
108180	108799	108800	109189	109792
109826	110426	110312	111041	111043
111049	111069	111123	111123	111999
112754	112755	112756	112757	112758
112759	112760	112761	112762	112763
112801	113447	113662	115469	115470
116659				

N. 56 frazioni di obbligazioni del capitale di L. 125 ciascuna

Serie *A*.

92111	92429	92430	92431	92432
92698	96510	96783	96784	96785
97330				

Serie *B*.

92298	96276	97019	97345	97346
97389	97390	97439	97709	97712
97713	97765	97777	97801	97820
97821	97833	97910		

Serie *C*.

92276	92279	92280	92339	92340
92341	92391	92392	94208	94209
94210	94211	94212	94213	94214
94215	94216	94278	94289	94294
94295	96933			

Serie *D*.

92325	92441	92443	93663	95066

Roma, 6 febbraio 1923.

Il direttore Capo divisione BORGIA.

Il direttore generale GARBAZZI.

Visto: Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti PEDRAZZOLI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Camerota in prov. di Salerno, sono state, con decreto del 4 aprile 1923, estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1039, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

Anonima Stab.ti Ligure Romana

Nell'avviso di convocazione d'assemblea, pubblicato a pagina 2203 della *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1923, n. 62, il capitale sociale versato è stato erroneamente indicato in « Lire 1.600.000 » in luogo di « Lire 1.030.000 » come qui si rettifica.

Società estrazione magnetica

Anonima

Capitale sociale L.t. 200.000

Sede in Milano

I signori azionisti della Società estrazione magnetica, anonima con sede in Milano e col capitale di Lit. 200.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria pel 25 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, in via Aprica n. 14 in Milano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Nomina di un amministratore.
3. Nomina dei sindaci effettivi e due supplenti previa fissazione dell'emolumento per i sindaci effettivi.
4. Eventuali.

Qualora tale assemblea non potesse aver luogo per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo alla stessa ora il giorno 15 maggio 1923.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni al portatore presso la sede sociale cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione

12645 — A pagamento.

Cooperativa Città Giardino Posillipo

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata nello studio del presidente on. avv. Gustavo Sommola, in via Santa Brigida, n. 34, in Napoli, lunedì 23 aprile 1923, alle ore 16, e, occorrendo, martedì 24 aprile, alla detta ora, in seconda convocazione, con il seguente

Ordine del giorno:

Proposta di trasformazione della Cooperativa in Società anonima, ed eventualmente:

1° Esame, approvazione dello statuto, e costituzione della nuova Società.

2° Determinazione del numero degli amministratori.

3° Elezione degli amministratori e dei sindaci.

Napoli, 31 marzo 1923.

Il consigliere delegato
avv. Giacomo Pisanti.

12646 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA FIORAZZO

Materiali da costruzione

Capitale L. 500.000 interamente versato

Sede in PADOVA - via Fiume n. 1 (palazzo Debite)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 25 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio chiuso al 31 gennaio 1923.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 gennaio 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

A termine dell'art. 7 dello statuto sociale gli azionisti che intendono intervenire devono depositare le azioni presso la sede sociale, via Fiume n. 1, entro il 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12667 — A pagamento.

In conformità degli articoli 10, 12 e 23 dello statuto sociale i soci della Cooperativa di consumo fra il personale tecnico ed af fine della *Gazzetta Ufficiale* sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, nella sede sociale in Roma, via Mantellate, n. 7, per la sera di giovedì 26 aprile 1923, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria: Bilancio del 1922 — Relazione dei sindaci — Elezione dei sindaci.

Parte straordinaria: Scioglimento della Società e sua messa in liquidazione — Nomina di un liquidatore, compenso e facoltà relativi alle sue funzioni.

12666 — A pagamento. Il Consiglio d'amministrazione.

ANGLO ITALIAN ASSURANCE COMPANY

Società anonima

Sede in Milano

Convocazione di assemblea generale

Come da assemblea del giorno 30 marzo 1923, i signori azionisti sono convocati alle ore 10 del giorno 24 aprile 1923, per discutere sullo stesso ordine del giorno dell'assemblea ordinaria predetta che si trasferisce:

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori a integrazione del Consiglio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione dei sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione, a sensi dell'art 29 dello statuto sociale, essa seguirà il giorno 30 aprile 1923, ore 10, nello stesso luogo e con le stesse modalità.

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 dello statuto sociale le azioni dovranno essere depositate almeno tre giorni liberi prima delle date come sopra stabilite:

in Italia presso la sede sociale;

a Londra presso la Banca commerciale italiana.

Sono ritenuti validi i depositi fatti per l'assemblea del 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12668 — A pagamento.

A. B. C. D.

Società italiana asfalti, bitumi, catrami e derivati

Anonima

SEDE IN ROMA

Via del Tritone, num. 132

Capitale sociale L. 10.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 23 aprile 1923, alle ore 16, nella sede sociale in via del Tritone, 132, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Elezione di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione dell'emolumento agli effettivi.
6. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto cinque giorni prima presso la sede sociale in via del Tritone, 132, oppure presso la sede della Banca nazionale di credito, Roma, e Istituto italiano di credito marittimo Roma.

Le azioni nominative si intendono validamente depositate senza altra formalità per quegli azionisti che prima dell'assemblea avranno ritirato il relativo biglietto di ammissione.

Il Consiglio d'amministrazione.

12670 — A pagamento.

Società anonima costruzioni civili idrauliche ferroviarie (S. A. C. C. I. F.)

Capitale L. 500 000 - versati tre decimi

SEDE IN PALERMO

È convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 30 aprile 1923, nei locali sociali in Palermo, via Bentivegna n. 51, alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione alle ore 12, dello stesso giorno e nel medesimo locale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di liquidazione.
2. Eventuale nomina dei liquidatori e relativi poteri.
3. Comunicazioni varie.
4. Approvazione del relativo verbale, seduta stante.

Palermo, 3 aprile 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12371 — A pagamento.

Società anonima "San Vito" per l'industria delle ceramiche in BENEVENTO

Gli azionisti sono convocati nella sede sociale in adunanza straordinaria rispettivamente in prima e seconda adunanza per le ore 14 dei giorni 23 e 24 aprile 1923 per deliberare sulla proposta di aumento di capitale e conseguente variazione dello statuto sociale.

Per prendere parte all'assemblea gli azionisti devono depositare le proprie azioni nella cassa sociale a termine dello statuto.

Il Consiglio d'amministrazione.

12672 — A pagamento.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

ROMA

Legge 4 aprile 1912, n. 305

Cessione di portafoglio di Società estere esercenti l'assicurazione sulla vita umana all'Istituto nazionale delle assicurazioni

Ai sensi ed agli effetti dell'art 50-*bis*, approvato con R. decreto 27 aprile 1913, n. 408 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 15 maggio 1913, n. 113, in aggiunta al regolamento 5 agosto 1912, n. 939, per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305 sull'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana si porta a legale conoscenza degli interessati che le seguenti Imprese estere esercenti in Italia le assicurazioni sulla vita umana hanno stipulato gli atti definitivi di cessione dei propri portafogli italiani Vita e Rendite vitalizie, all'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1. La « Gresham Life Assurance Society » con sede a Londra (atto 8 giugno 1922 notaio Buttaoni di Roma).
2. La « New York Life Insurance Company » con sede a New York (U. S. A.), per la cessione del proprio portafoglio affari Vita e Rendite vitalizie delle terre redente (atto 14 ottobre 1922 notaio Buttaoni di Roma).
3. « La Nationale » con sede a Parigi (atto 22 novembre 1922 notaio Buttaoni di Roma)

Roma, 2 aprile 1923.

Il Regio commissario
Toja.

12374 — A pagamento.

Manifattura di San Maurizio Canavese

Società anonima

Sede in San Maurizio Canavese

Capitale L. 600.000 versato

AVVISO di pagamento dividendo

I signori azionisti sono avvisati che a partire dal 15 aprile 1923 verrà pagato il dividendo 1922 presso la Banca commerciale italiana di Torino, presso il Credito italiano di Novara o presso la cassa sociale in San Maurizio Canavese, dietro presentazione dei certificati nominativi per la stampigliatura e della cedola n. 17 per i titoli al portatore.

A questi ultimi sarà trattenuta la tassa governativa del 15 0|0 per diritto di ricchezza mobile sui titoli nominativi verrà invece aggiunta la quota di risparmio dell'1,80 0|0 conseguito sulla tassa di negoziazione azioni pel 1922 in proporzione del numero delle azioni, cioè L. 0 ,75 per azione.

San Maurizio Canavese, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12675 — A pagamento.

Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari « SOLE »

Società anonima

Capitale L. 75.000

CONVOCAZIONE dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria

Essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria convocata pel 4 aprile, come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 16 marzo 1923, n. 63, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 30 aprile p. v. in seconda convocazione, nei locali della sede di via Guicciardini n. 1, col seguente

Ordine del giorno:

Per l'assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale pel 1923 e determinazione delle retribuzioni.

Per l'assemblea straordinaria:

Provvedimenti in ordine al disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il giorno 24 aprile nella Cassa della Società le azioni, ritirandone il certificato di ammissione all'assemblea.

Torino, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12676 — A pagamento.

Società industriale commerciale Fratelli Tonetti

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale statutario L. 6.000.000 — interamente versato

Sede in Pietrasanta

AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti della Società sono convocati per il 23 corr., alle ore 10, nella sede sociale in Pietrasanta, per deliberare, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella già indetta per il 31 marzo p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.

2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Rinnovazione delle cariche sociali.
5. Rinnovazione del Collegio sindacale.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il 1922.
7. Comunicazioni dell'amministratore delegato sugli affari sociali e sulla situazione economica e finanziaria della Società, ed eventuali provvedimenti relativi.

Gli stessi signori azionisti, poi, sono convocati in assemblea straordinaria, per lo stesso giorno e per la stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta del Consiglio di amministrazione di svalutare il capitale sociale, in relazione alle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato prima del 18 corrente le azioni o presso la sede sociale, o presso la spett. Banca commerciale italiana, sede di Livorno, o presso una delle sedi del Monte dei Paschi di Siena, della Banca nazionale di credito, o del Banco di Roma.

Pietrasanta, 3 aprile 1923.

L'amministratore delegato
Andrea Tonetti.

12677 — A pagamento.

Società anonima cooperativa edile
MONCALIERI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria dei soci da tenersi nei locali della sede sociale nel giorno di domenica 22 aprile p. v. alle ore 14, col seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di tre consiglieri scaduti.
2. Nomina dei sindaci.
3. Modifiche da apportarsi allo statuto sociale.
4. Discussioni e proposte varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

12694 — A pagamento.

" Ammiraglio del Bono "

Società anonima cooperativa fra il personale della Regia marina per la costruzione di case economiche in Roma

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il 14 aprile 1923, alle ore 21, in 1ª convocazione, ed occorrendo, il giorno 16 aprile 1923, alle ore 21 in seconda convocazione, nella sala dell'Associazione liberale romana (via del Tritone n. 183), col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Consiglio di amministrazione.
4. Relazione del Collegio dei sindaci.
5. Modificazione dello statuto.
6. Elezioni cariche sociali.
7. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

12704 — A pagamento.

SOCIETA' COMMERCIALE FINANZIARIA

Anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 10.000.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di lunedì 23 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Roma, via Lata n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori.
2. Eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositate le loro azioni nella Cassa sociale o che risultino regolarmente inscritti nel libro soci.

Roma, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12706 — A pagamento.

Cooperativa Case Postelegrafonici

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 18,30 di giovedì 19 corrente aprile, nella sala di aspetto del palazzo delle Casse postali di risparmio, a piazza Dante, per la discussione e l'approvazione del regolamento interno della Società.

In mancanza di numero legale l'adunanza in seconda convocazione avrà luogo alle ore 9 di domenica 22 corrente, nella sala della Federazione nazionale dazieri, via Rosmini, n. 26.

Roma, aprile 1923.

Il presidente dell'assemblea
Pellizzari.

Il segretario
Magliano.

12705 — A pagamento.

Unione cooperativa
costruzioni cemento armato e arte muraria

Sede in ROMA, via Banchi Vecchi, 17

Assemblea generale ordinaria 19 aprile 1923, ore 20; seconda convocazione 29 detto mese, ore 8.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Elezioni delle cariche sociali.
3. Comunicazioni Consiglio amministrazione.

12707 — A pagamento.

Cooper. di consumo fra impiegati e pensionati

Società anonima a capitale illimitato

SEDE IN TARQUINIA

Avviso di convocazione di assemblea

È convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci per il giorno di domenica 22 aprile 1923, presso il Teatro comunale, alle ore 15 in prima ed alle ore 16 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Comitato dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione di quattro consiglieri.
5. Nomina del Comitato dei sindaci.
6. Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale.
7. Comunicazioni e proposte.

Tarquinia, 5 aprile 1923.

Il Consiglio amministrativo.

12708 — A pagamento.

Consorzio provinciale bolognese
DELLE COOP. BIROCCIAI

BOLOGNA - Via Frassinago, n. 4

(Costituito con R. decreto 14 gennaio 1912)

I delegati delle Cooperative consorziate sono convocati in assemblea generale ordinaria, a termini dello statuto sociale, per il giorno 17 aprile 1923 (martedì), alle ore 9, nella sede sociale, via Frassinago n. 4, Bologna, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale della precedente adunanza.

2. Bilancio al 31 dicembre 1922 — Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

3. Rinnovazione delle cariche sociali (articolo 27 e 28 dello statuto).

4. Varie.

Nel caso che l'adunanza del 17 aprile non riuscisse valida per mancanza del numero legale dei delegati (art. 21 dello statuto), si intende convocata con questo stesso avviso l'assemblea di seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 1923 martedì), medesimo locale e medesima ora, nonchè col medesimo ordine del giorno.

Il bilancio e le relazioni sopra indicate sono depositate, a termini di statuto, a disposizione dei delegati delle Cooperative, negli uffici consorziali.

Bologna, 2 aprile 1923.

Il presidente
Delfo Balducci.

12711 — A pagamento.

« Feder » Società Anonima

Capitale L. 2.500.000

Sede in Venezia

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in una sala dell'Istituto Federale di Credito, nell ex Palazzo Baron Franchetti per il giorno 21 aprile p. v., alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale da L. 2.500.000 a L. 500.000.
2. Dimissioni dei consiglieri e nomine relative.
3. Nomina di sindaci.

Qualora per mancanza del numero legale non si potesse deliberare in prima convocazione, la seconda convocazione sarà tenuta nello stesso luogo, un'ora dopo la prima.

Venezia, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12712 — A pagamento.

RR. Terme e Grandi Alberghi – Sermione

Società anonima per azioni

Capitale versato L. 2.000.000

SEDE IN MILANO

Essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria convocata per il 31 marzo i signori azionisti adunati in seconda convocazione alle ore 15 del giorno 15 aprile 1923 nel salone dell'Hotel Sermione in Sermione, col seguente

Ordine del giorno

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Relazione del Consiglio direttivo.

Relazione dei sindaci

Presentazione ed approvazione bilancio esercizio 1922.

Conferma della nomina a consigliere del cav. Luciano Da Vico (Art. 125 Cod. comm.).

Fissazione del compenso ai sindaci.

Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Comunicazioni varie.

Le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12713 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 23 marzo 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al primo esperimento d'incanto a ribasso, col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati a 10 giorni per l'appalto della fornitura di m. 24.000 di tela per lenzuola pel Manicomio provinciale in conformità del capitolato speciale approvato dalla Deputazione provinciale con deliberazione del giorno 29 gennaio 1923, adottato coi poteri del Consiglio.

Il prezzo su cui s'apre la gara è di L. 7 a metro e quindi di L. 168.000 per tutta la fornitura.

Il pagamento di detto prezzo depurato del ribasso d'asta verrà eseguito nei modi e termini indicati dal capitolato speciale di oneri.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per la fornitura sopra indicata, potendo ognuno prenderne conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato speciale di oneri rilasciato da una delle Camere di commercio del Regno;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio con la indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5 La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) ed *e*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di asta e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano

Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 8400.

La cauzione definitiva sarà di L. 16.800 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni da la data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto e d'ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario e per l'oggetto i concorrenti che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti la somma di lire 5040 in a conto salvo gli aggiusti al definitivo Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di aumento del ventesimo (5 0[0).

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, e della R. prefettura nel rito.

Napoli, aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12678 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
degli Ospedali riuniti di Napoli

Via Maria Longo n. 50 (Atrio Ospedale Incurabili)

AVVISO

di 2° esperimento di pubblica gara
per vendita del fabbrica o in Napoli, via Cisterna dell'Olio n. 44

Andato deserto il pubblico incanto tenuto nel giorno marzo corrente anno, si avverte il pubblico che nel giorno 30 del venturo mese di aprile 1923, alle ore 13, nella sede dell'Amministrazione degli ospedali riuniti, con l'intervento del presidente della stessa o di chi ne farà le veci, innanzi al notaio del Pio Istituto, si procederà al secondo esperimento di pubblica gara per la vendita all'ultimo e migliore offerente, ad estinzione di candela vergine, ai sensi e con le norme prescritte dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3084, serie 3ª, del fabbricato in Napoli con ingresso principale dalla via Cisterna dell'Olio n. 44.

È esclusa dalla vendita la stanza del quartino al 2° piano di fronte che si compenetra nel 2 piano del fabbricato attiguo con ingresso al vico Quercia n. 9.

La gara sarà aperta in base al prezzo di L. 55'.000.

Ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore a L. 1000.

L'immobile si vende nelle condizioni statiche e decorative attuali. Epperò qualunque somma verrà attribuita per risarcimento di danno arrecato al fabbricato fino al giorno della stipula dell'istrumento di vendita compete esclusivamente all'Amministrazione venditrice.

Per essere ammesso alla gara occorre depositare presso il tesoriere del pio Istituto, e prima della gara due decimi del prezzo di base: uno in contanti e l'altro in contanti od anche in cartelle del Debito pubblico consolidato 5 0[0, da calcolarsi al prezzo di Borsa del giorno precedente all'incanto.

Il primo decimo è in conto delle spese, l'altro in conto del prezzo di aggiudicazione.

Si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche se vi sarà un sol concorrente salvo l'addltamento del ventesimo pel quale a norma di legge, il termine fatale è fissato a 15 giorni dall'avvenuta provvisoria aggiudicazione cioè alle ore 13 del giorno 15 maggio 1923.

Le spese dell'incanto, pubblicità, istrumento di vendita e conseguenziali a carico dell'aggiudicatario.

Le condizioni della gara sono contenute in apposito capitolato d'oneri, visibile nella segreteria dell'Amministrazione venditrice in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 12 alle 15.

Il risultato dell'incanto è impegnativo per l'aggiudicatario, mentre per l'Opera pia venditrice lo è soltanto dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione ed il visto prefettizio. Il diniego di approvazione, senza obbligo d'indicarne il motivo, non dà diritto ad azione giudiziaria o a reclamo amministrativo.

Napoli, 29 marzo 1923.

Il presidente
G. D'Andrea.

Il segretario generale
R. Mancini.

12654 — A pagamento.

Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma

AVVISO D'ASTA

Appalto per la fornitura del caffè Santos

Alle ore 10 di giovedì 26 aprile corrente avrà luogo nella sede del Pio Istituto di S. Spirito, (Borgo S. Spirito n. 3), la gara per la fornitura del caffè Santos occorrente agli Ospedali Riuniti di Roma per la durata di anno, a decorrere dal 1° maggio 1923.

L'asta si terrà alla presenza del sottoscritto presidente o di un suo delegato, col metodo dei partiti segreti, a forma dell'art. 87 comma a) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà al migliore offerente sarà definitiva; a primo incanto quand'anche si presentasse un solo concorrente.

La quantità del caffè da fornirsi si presume, salvo il più o il meno, in quintali 60 e l'offerta non potrà essere superiore al prezzo che verrà indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

La qualità del caffè e tutte le altre condizioni dell'appalto sono indicate nel capitolato che è ostensibile negli uffici dell'Amministrazione.

Ogni concorrente dovrà presentare o far pervenire al banco della Presidenza, in doppio originale, la propria offerta in una scheda chiusa e suggellata, scritta su carta da bollo da L. 2 e da L. 1, nella quale dovrà anche dichiarare di accettare integralmente ed incondizionatamente il capitolato d'appalto ed eleggere il domicilio in Roma.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente, a meno che non ne sia dispensato dall'Amministrazione, dovrà esibire i seguenti documenti:

a) certificati di immunità penale e di buona condotta, rilasciati dalle competenti autorità in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta.

b) certificato di pari data della Camera di commercio, dal quale risulti la sua qualità di negoziante nel genere per il quale è bandita l'asta e che per i mezzi di cui dispone è capace di soddisfare a tutte le esigenze dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter escludere dalla gara con giudizio assolutamente insindacabile qualsiasi concorrente.

Insieme con la scheda, ciascun aspirante all'asta, dovrà esibire la prova di aver depositato presso la tesoreria degli Ospedali, in moneta corrente a titolo di garenzia provvisoria, la somma di L. 4000, con facoltà all'Amministrazione di poter disporre del deposito del deliberatario per le spese di asta, copie, registro, ecc. salvo liquidazione, le quali spese andranno a tutto carico del deliberatario stesso.

I depositi dei soccombenti alla gara saranno subito restituiti.

A garenzia poi del il contratto deliberatario dovrà, nel termine di giorni cinque dall'aggiudicazione consegnare all'Amministrazione la ricevuta della somma versata nella Cassa depositi e prestiti in rendita o contante corrispondente al decimo dell'importo de la fornitura medesima.

Roma, 3 aprile 1923.

Il presidente
Vitetti.

Il segretario generale
Corelli.

12369 — A pagamento.

COMUNE DI FABRIANO

AVVISO DI VIGESIMA

per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico per la frazione di Sant'Elia e di secondo esperimento d'asta per quelli dell'edificio di Porcarella

Nell'incanto tenutosi oggi per l'appalto dei lavori di cui sopra rimase aggiudicatario provvisorio per quelli di costruzione dell'edificio scolastico di Sant'Elia il signor Tullio Barbaresi, il quale ha offerto il ribasso del 4 per cento.

Rimase deserta l'asta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio di Porcarella.

A termine del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che il termine utile per presentare in questa segreteria comunale offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sulla somma di L. 74.204,10, prezzo di provvisoria aggiudicazione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Sant'Elia scade alle ore 10 antimeridiane del 21 aprile corrente.

Nello stesso giorno ed ora sarà tenuto un secondo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Porcarella, per l'importo di L. 77.295 93; all'aggiudicazione si addiverrà anche con un solo offerente.

I fatali pel ribasso del ventesimo per questo esperimento scadranno alle 10 del 9 maggio p. v.

Gli aspiranti dovranno uniformarsi alle condizioni del capitolato e del primo avviso d'asta, ostensibili in tutte le ore di ufficio, presso questa segreteria comunale.

Fabriano, 4 aprile 1923.

Il sindaco
Avv. Tersilio Fida.

12679 — A pagamento.

Congregazione di carità di Monopoli

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA

Presentato in tempo utile a questa Congregazione di carità lo aumento del ventesimo sul prezzo di L. 45.050 per quanto venne aggiudicata la vendita della masseria Staveta con casa colonica ed accessorii, in contrada Staveta, giusta verbale del dì 8 corrente mese, si fa noto che nel giorno 16 entrante mese di aprile, innanzi alla detta Congregazione, nell'apposita sala, si procederà all'estinzione di tre candele vergini alle ore 10, al definitivo incanto per la vendita della masseria in parola.

S'invita perciò chiunque aspiri a detta vendita di comparire nel suddetto luogo ed ora per fare i suoi partiti in aumento al prezzo di L. 47.302,50 a quanto fu portato col surriferito aumento di ventesimo.

Saranno ammessi all'asta soltanto quelli di conosciuta solvibilità e che avranno depositato presso il tesoriere della Congregazione la somma di L. 13.000 per garanzia delle offerte e spese d'asta.

Nell'asta si osserveranno le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato in vigore, avvertendosi che tutte le spese d'incanti, comprese tasse, perizia ed emolumenti al segretario sono a carico esclusivo dell'acquirente.

Monopoli, 27 marzo 1923.

Il segretario
Luigi Dragone.

Visto: Il presidente
Angelo Brunetti.

12680 — A pagamento.

Comune della Spezia

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del giorno 27 aprile 1923 avrà luogo presso questo Municipio l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato scolastico in località « Vignale » a Pegazzano per l'importo presunto di L. 177.281,50.

Richiedonsi certificati di penalità e moralità non anteriori a 4 mesi e certificato di idoneità.

Deposito a cauzione L. 17.800 in contanti o in titoli di Stato e L. 1000 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dai capitolati d'appalto 12 febbraio 1912, 10 maggio e 1° luglio 1922 visibili presso la segreteria.

Spezia, 3 aprile 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese.

12681 — A pagamento.

COMUNE DELLA SPEZIA

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del 24 aprile 1923 avrà luogo presso questo Municipio l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato scolastico in località « Strà » a Marinasco per l'importo presunto di L. 343.705.

Richiedonsi certificati penalità e moralità non anteriori a 4 mesi e certificato di idoneità.

Deposito a cauzione L. 34.500 in contanti o in titoli di Stato e L. 1000 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dai capitolati d'appalto 12 febbraio 1912, 10 maggio e 1° luglio 1922, visibili presso la segreteria.

La Spezia, 3 aprile 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese.

12682 — A pagamento.

Comune della Spezia

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del giorno 3 maggio 1923 avrà luogo presso questo Municipio l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato scolastico in località « Lizza » a Fabiano per l'importo presunto di L. 176.281,50.

Richiedendosi certificati di penalità e moralità non anteriore a 4 mesi e certificato di idoneità.

Deposito a cauzione L. 17.700 in contanti od in titoli di Stato e L. 1000 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dai capitolati d'appalto 12 febbraio 1922, 10 maggio e 1° luglio 1922 visibili presso la segreteria.

La Spezia, 3 aprile 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese.

12683 — A pagamento.

Società Mandamentale di Tiro a Segno di Lendinara

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 26 aprile 1923, dalle ore 10 alle ore 11, in una sala del municipio di Lendinara, davanti al presidente della Società, o di chi per esso, si addiverrà all'incanto per

l'appalto dei lavori occorrenti al completamento del campo di Tiro chiuso per la Società mandamentale di Lendinara per l'importo presunto soggetto a ribasso di L. 115.077.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè: mediante offerte segrete su carta bollata da L. 1,20 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca alla segreteria della Società, per mezzo della posta; oppure consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta le parole « offerta per l'asta di cui l'avviso n. 5 ».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale oltre che in cifre anche in lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata alle condizioni d'appalto contemplate nel capitolato tipo per i lavori del Genio militare da eseguirs nel territorio della Direzione di Venezia integrate con quelle vi-

sibili all'albo del municipio di Lendinara, o presso il segretario della Società sig. Pizzamano Guido (Ufficio municipale), dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi presso il quale sarà pure visibile il progetto completo.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro giorni 120, salve le soste dovute a causa di forza maggiore od a quelle dovute per volere della Società appaltante che si riserva il diritto dell'eventuale sospensione dei lavori fino ad un limite totale massimo di giorni cinquanta.

Per essere ammessi all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire alla segreteria della società entro il giorno 18 domanda in carta bollata da L. 1,20 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) quietanza di versamento di L. 13.000 all'esattoria consorziale di Lendinara quale deposito d'asta che per il deliberatario diverrà cauzione definitiva;

b) il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal tribunale competente di data non anteriore di 4 mesi a quella dell'asta;

c) il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente abbia il suo domicilio da almeno 3 anni.

Detto certificato dovrà essere legalizzato e di data non anteriore di mesi 4 a quella dell'asta.

d) un certificato di idoneità rilasciato da persona tecnica od altra autorevole dal quale emerga avere il concorrente dato prova di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di lavori del genere di quelli dati in appalto;

e) una dichiarazione in carta da bollo da L. 1,20 in cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

La Società si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà fissato dal presidente della Società appaltante.

Le spese d'asta e di contratto saranno a carico del deliberatario.

Lendinara, 28 marzo 1923

Il presidente
della Società mandamentale di Tiro a segno
comm. dott. Arturo Secchieri.

12686 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Vendita di fondo rurale

Avviso per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili di Parma, in via agli Ospizi civili, n 7, la possessione «Fognano» in Fognano di Golese, dell'estensione di ettari 18.41.78, pari a biolche parmensi 58 e 9|10; è stata aggiudicata provvisoriamente in vendita per la somma di L. 215.000.

Fino alle ore 16 del giorno 19 aprile corr. potranno essere presentate offerte di aumento purchè non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 22.000.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio signor dott. Giovanni Fontanabona via Cavour n. 109, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 3 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

12687 — A pagamento

Amministrazione provinciale dell'Umbria

AVVISO D'ASTA
per vendita d'olio d'oliva

Stabilita la vendita ai pubblici incanti dell'olio d'oliva prodotto nei Beni ex-gesuitici in Sabina, di spettanza dell'Amministrazione provinciale,

SI RENDE NOTO

1. Che alle ore 10 antimeridiane del 28 aprile p. v., alla presenza del sig. presidente della Deputazione provinciale, o del deputato da esso delegato, nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale in Perugia, si procederà, qualunque sia il numero delle offerte, ad unico e definitivo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti per la vendita, a favore del migliore offerente, dell'olio d'oliva prodotto nei Beni ex-gesuitici in Sabina, di spettanza dell'Amministrazione provinciale, sul prezzo base (unico) di L. 600 a quintale.

2 Che l'olio che forma oggetto della vendita è di complessivi quintali 159, dei quali 141 di prima e 18 di seconda qualità. Tale specificazione si fa tuttavia a solo scopo indicativo, non facendosi per la vendita distinzione di qualità.

3. Che le schede d'offerta, scritte in carta da bollo da L. 2,40, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno consegnarsi, o farsi pervenire, prima dell'ora suaccennata, all'Ufficio di segreteria della Deputazione provinciale, o, durante il tempo indicato dall'art. 80 del regolamento approvato con R. D. 4 maggio 1925, n. 3074, all'autorità che presiede l'incanto, e dovranno contenere, oltrechè in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, l'indicazione chiara e precisa del prezzo che si offre, a miglioramento del prezzo base suddetto, per ogni quintale.

4. Che dell'olio in vendita non si rilasciano campioni, restando facoltizzato chi intenda concorrere all'asta di procedere alla verifica e all'assaggio presso l'agente dei beni di cui sopra nella tenuta «Villa» in comune di Monteleone Sabino, dove l'olio trovasi e da dove l'olio dovrà essere prelevato a cura e spese dell'acquirente.

5. Che l'Amministrazione venditrice non sarà soggetta ad alcuna garanzia per la qualità dell'olio, che dovrà essere prelevato entro un mese dall'aggiudicazione.

6. Che ogni concorrente all'acquisto per essere ammesso all'asta, dovrà depositare la somma di L. 1500 per le spese dell'asta medesima e relative, e L. 10.000 come anticipo di prezzo e caparra.

Tali depositi saranno tenuti fermi solo per colui al quale sarà aggiudicata la partita d'olio messa in vendita.

7. Che il pagamento del prezzo residuale dovrà effettuarsi, mediante versamento al cassiere provinciale (Monte dei Paschi di Siena, succursale di Perugia) prima del prelevamento dell'olio.

Perugia, 2 aprile 1923.

D'ordine della Commissione Reale
Il segretario generale.
D. Tacchi.

12697 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 27 aprile 1923, presso il civico ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso si addiverrà all'incanto per lo

appalto dei lavori di pavimentazione in via Carlo Alberto

Importo presunto L. 185.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta, dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto, dovranno contenere la indicazione del ribasso oltre che in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore di ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso contratti anzidetto non più tardi del giorno 18 aprile 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere, oppure ha compiuto altri lavori per conto del comune di Genova;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonché di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo aver esaminato i documenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 18.500

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari all'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 30 marzo 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

12688 — A pagamento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
della Calabria Citeriore

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Alle ore 11 del giorno 28 aprile 1923, nella sala di questa Deputazione provinciale, posta nel Palazzo della Prefettura in Cosenza, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, o chi per esso, si addiverrà all'appalto e deliberamento definitivo seduta stante, delle opere, lavori e provviste occorrenti per la costruzione di sette travate rettilinee in cemento armato sul fiume Crati presso Terranova di Sibari della strada provinciale Margherita, in sostituzione delle esistenti travate in legname; il tutto per la complessiva prevista spesa di L. 201.345,30.

L'asta avrà luogo ai termini dell'art. 87, lettera *a*) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2.40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno portare il ribasso non inferiore ...... lira per cento sul prezzo d'appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori.

Sono nulle le offerte cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza la indicazione esplicita e precisa del ribasso, il quale dovrà oltre che in cifre, essere indicato anche a tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici e di quello speciale 21 ottobre 1921 approvato dall'onorevole Deputazione provinciale.

Il capitolo speciale ed i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ufficio in tutti i giorni feriali.

I lavori dovranno essere intrapresi subito dopo la regolare consegna, e l'opera dovrà essere compiuta nel termine di mesi diciotto dal dì del verbale di consegna, la quale avrà luogo quando l'Amministrazione lo crederà opportuno.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ufficio (Sezione contratti), non più tardi del dì 25 aprile 1923:

a) il certificato di moralità e di penalità, di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dall'autorità del luogo di domicilio ed il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

b) un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere il concorrente dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiore a quello d'ingegnere capo o direttore d'ufficio o dall'ingegnere capo della Provincia, dal quale certificato risulti che, sotto l'alta sorveglianza ed immediata direzione d'uno dei medesimi o dell'ufficio a cui sono preposti, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero, o non, luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario, che ha avuto l'alta sorveglianza o l'immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo o provinciale, avente le qualità sovraindicate, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consti che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopra accennate.

c) una dichiarazione, su carta da bollo da L. 2,40, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave, non che di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Il presidente della Deputazione provinciale dopo avere esaminato i precitati documenti, determinerà con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare in-

dennità di sorta, o pretendere che gli siano rese le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato in una Regia tesoria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 10.000 in numerario in biglietti di Stato o di Banca, od in titoli, indicati all'articoli 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti, od in altro modo.

I concorrenti medesimi, dovranno, inoltre, esibire in numerario al presidente dell'asta la somma di L. 4700 in contanti, per spese approssimative dell'aggiudicazione, contratto, copie, tasse ed altro.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo del deposito, a tergo della polizza relativa, e verrà restituito il deposito in numerario.

A coloro invece, che avessero fatto il deposito, non si siano presentati all'asta o siano stati esclusi dalla stessa, verrà rilasciato un certificato, dichiarante che seguì l'asta, senza che i medesimi vi abbiano preso parte, perchè essi facciano, a loro spese esclusive, le pratiche di svincolo.

La cauzione definitiva resta stabilita in una somma eguale al decimo dell'importo dell'appalto, depurato dal ribasso d'asta, e dovrà essere formata nei modi fissati dall'art. 7 capitolato generale.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'aggiudicazione, prestarsi alla stipulazione del relativo contratto.

Le spese tutte ed i diritti inerenti all'appalto, comprese le spese dell'avviso d'asta, di bollo, di registro, di copie e quanto altro possa occorrere, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Cosenza, 2 aprile 1923.

Il segretario generale
P. Pellegrini.

12698 — A pagamento.

Comune di Castelvecchio Calvisio

Avviso

di riapertura d'asta in seguito a ribasso del ventesimo

Poichè è stato offerto il ribasso del 5 % sul prezzo di aggiudicazione provvisoria per l'appalto dei lavori per la costruzione d'una variante sulla strada consorziale San Pio delle Camere, Calascio

SI RENDE NOTO

che nel giorno 19 del corr. mese, alle ore 9, sarà tenuto in quest'ufficio municipale ed alla presenza del sottoscritto, il secondo incanto o definitivo deliberamento per l'appalto dei lavori per la costruzione della variante suddetta, sulla base di L. 57.391,60.

Restano invariate le norme stabilite nei precedenti avvisi per quanto riguarda la procedura dell'asta, i depositi cauzionali ecc.

Non essendovi nel giorno suddetto altro o ero di ribasso l'appalto resterà a chi fece l'offerta di ribasso del ventesimo.

Castelvecchio Calvisio, 3 aprile 1923.

Il presidente del Consorzio.
G. Marsili.

Il segretario
A. Taloni.

12699 — A pagamento.

REVOCA DI MANDATO

SI RENDE NOTO

che con atto 24 marzo 1923 ricevuto dal cav. Vincenzo Lombardi notaio in Napoli, quivi registrato il 26 successivo al n. 9242, il signor Achille Marullo fu Vitaliano, capo sarto, nato a Catanzaro e domiciliato in Napoli, via Leopardi, n. 118, ha revocato il mandato generale conferito al figlio Francesco il 27 giugno 1921, autenticato dal detto notaio e registrato il 27 stesso agli atti privati di Napoli col n. 10687; mandato conferito per essere rappresentato nell'appalto per la fornitura e riparazioni del vestiario per la legione delle Regie guardie di Firenze.

Che a tale fornitura il Marullo rinunziò a favore dello stesso figlio Francesco, e che per effetto dello scioglimento del corpo delle Regie guardie, dovendo il ripetuto Marullo ritirare la cauzione ed i quinti delle fatture trattenuti dal Comando della legione di Firenze, pur ratificando l'operato del figlio Francesco, gli ha revocato il mandato come sopra, diffidando il Ministero degli interni a non eseguire ulteriori pagamenti al suo mandatario, per somme a lui dovute fino al 30 novembre 1922, epoca della rinunzia della fornitura a favore del figlio.

1709 — A pagamento.

(3ª pubblicazione).

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di Buono del tesoro

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700 si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del Buono del tesoro settennale serie prima n. 825 di L. 42.000 intestato a favore di Ageril Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille vedova Breccia rimaritata a Barberis Francesco interdetta sotto la tutela del marito Barberis Francesco fu Carlo Domenico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che si no presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 18 del menzionato regolamento si provvederà alla emissione del nuovo Buono al nome della suddetta titolare.

Roma, 31 dicembre 1922.

Per il direttore generale
Paris.

8968 — A pagamento.

DIREZIONE AUTONOMA
del Genio militare per la R. Marina in Spezia

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

Si fa noto che nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Spezia, presso la Direzione suddetta, posta entro il Regio Arsenale, piazza Regina Margherita n. 1, avanti al direttore, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti all'appalto della seguente provvista da consegnarsi nel R. arsenale di Spezia:

Provvista di traversine da ferrovia, di quercia per il presunto ammontare di lire 120.000.

Deposito per cauzione lire 12.000.

Termini di consegna: la provvista dovrà essere compiuta entro 180 giorni dalla data dell'ordine di incominciamento della medesima

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrervi dovranno presentare all'ufficio appaltante, non più tardi delle ore 16 del giorno 24 aprile 1923, i certificati di penalità e di moralità di data non anteriore di 4 mesi rilasciati dalle competenti autorità.

L'Amministrazione appaltante però si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà luogo in base alla richiesta numero 5 in data 13 marzo 1923 visibile presso la suindicata sede d'incanto, in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata, col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte di ribasso di un tanto per cento dovranno essere chiaramente espresse oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e non contenere riserve o condizioni.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta il documento constatante di avere effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale di Spezia, Genova, Alessandria, Torino, Milano, Pisa, Massa, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Lucca, Livorno, Roma, e Napoli il deposito a titolo di cauzione provvisoria come sopra stabilito, in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

I concorrenti possono presentare la loro offerta all'asta, ovvero anche farla pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarla personalmente, o farla consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo ed esibito il documento richiesto per essere ammessi all'incanto.

Le quietanze di deposito non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante, che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare delle provviste sopra indicate e l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria, a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che l'asta è seguita senza che i medesimi vi prendessero parte, affinchè se ne valgano per fare a loro cura, le pratiche di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, di copia e dei diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Spezia, 4 aprile 1923.

Il relatore
Scipione Merlo

12689 — A credito.

Ufficio speciale delle acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 4 febbraio 1920 dei fratelli signori Gregorio Pietro, Girolamo ed Antonio Traverso di Valentino, corredata da progetto 30 gennaio 1920 a firma dell'ing. S. Carampini, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiumicello Cerason, nel comune di Gazzo (prov. di Padova) la portata di mod. 0,90 d'acqua con restituzione delle colaticcie nel comune di Camisano Vicentino (prov. di Vicenza), per l'irrigazione di ett. 10,59,36 di terreno, posti sulla sinistra del fiumicello Cereson;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria a sensi del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, durante la quale solo il Consorzio Bacchiglione Brentella ha presentato un'opposizione, confermata all'atto del sopraluogo, intesa ad ottenere che la quantità di acqua richiesta in mod. 0,90 venga in ogni tempo mantenuta con la manovrazione della paratoia della chiavica, emissaria, la quale dovrà pure essere chiusa ad un determinato limite di piena, che le colaticcie dei terreni irriganti elencati nella istanza 4 febbraio 1920 dei fratelli Traverso vengano completamente restituite nel fiumicello Cereson mediante opportune opere in modo da preservare da ogni servitù e danno i fondi ed i condotti appartenenti al Consorzio Bacchiglione Brentella; che sia riconosciuto al Consorzio il diritto di vigilanza, da praticarsi a mezzo di proprio incaricato sull'esercizio della derivazione.

Considerato che per l'irrigazione dei terreni dei fratelli Traverso bastano, come risulta dagli accertamenti locali mod. 0,50 di acqua da derivare per 6 mesi l'anno dal 1° aprile al 30 settembre con esclusione dei giorni di sabato e di domenica in cui si effettua l'irrigazione dei fondi inferiori lungo la roggia Piselli.

Considerato che con tale limitazione di portata e con opportune clausole inserite nel disciplinare di concessione vengono soddisfatte le richieste dal Consorzio Bacchiglione-Brentella;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Antonio Traversi per sè e fratelli Gregorio, Pietro e Girolamo, giusta procura 18 agosto 1921, notar Antonio Giannini di Vicenza in data 8 gennaio 1922 presso l'ufficio del genio civile di Padova rep. 862 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque n. 109, reso nell'adunanza del 19 aprile 1921;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Fratelli Gregorio Pietro Girolamo ed Antonio Traverso di derivare dal fiumicello Cereson nel comune di Gazzo (Prov. di Padova) la portata di moduli 0,50 di acqua, con restituzione delle colaticcie, per irrigare ettari 10.59,36 di terreno, posto sulla sinistra del fiumicello Cereson nel comune di Camisano Vicentino (Prov. di Vicenza).

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 18 agosto 1921, rep. n. 862 e verso il pagamento del canone annuo di L. 12,50.

Art 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 6 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Padova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
RICCIO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1922.
Reg. 17 lavori pubblici, foglio 6672.

Coop.

Ministero dei lavori pubblici
Ufficio speciale delle Acque pubbliche.
Per copia conforme.

Il capo dell'ufficio
F. Fasciari.

N. 862 di repertorio.

DISCIPLINARE

contenente le condizioni e gli obblighi a cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua del fiumicello Cereson chiesta dalla Ditta fratelli Gregorio-Pietro-Girolamo e Antonio Traverso di Valentino con istanza 4 febbraio 1920

1. La quantità d'acqua da derivare dal fiumicello Cereson sulla sinistra della località Chiesa Vecchia del comune di Gazzo è fissata in misura non superiore a moduli 0,50.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di irrigazione.

2. La chiavica di presa sarà costrutta sulla sinistra del Cereson a metri 3,80 circa a valle del confine nord del mappale n. 6 del foglio XI del comune di Gazzo, sezione C.

Essa sarà munita di una luce rettangolare, in parete sottile alta metri 0 20 e larga metri 0 15, la cui soglia dovrà trovarsi a metri 0,23 sopra quella della chiavica Schiesara esistente sull'opposta sponda.

Omissis.

3 I terreni che potranno essere irrigati sono costituiti dai mappali 19 e 20 del foglio I del comune di Camisano Vicentino, sez. A. della superficie complessiva di ett. 10,59,36.

4. Le colaticcie saranno immesse nella roggia Pila in corrispondenza del punto segnato colla lettera D, nella planimetria allegata al progetto.

5. L'irrigazione resta limitata al periodo dal 1° aprile al 30 settembre, con esclusione dei giorni di sabato e di domenica.

6. La chiavica di derivazione potrà rimanere aperta solo pel tempo strettamente necessario alla irrigazione.

In ogni caso. appena il pelo del Cereson superi l'altezza di metri 0.80 sulla soglia della chiavica questa dovrà essere chiusa e non potrà essere riaperta se non dopo che il Cereson si sia nuovamente abbassato sotto detto livello.

Omissis.

Per i fratelli Traverso
Antonio Traverso.

L'ingegnere capo reggente
R. D'Arcais.

12309 — A pagamento.

Reparto costruzioni edilizie di aeronautica

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87-A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che nel giorno 23 aprile 1923, alle ore 10,30, presso il Campo di aviazione di Capua (Ufficio edilizio), avanti il capo reparto o a chi per esso si procederà a pubblico incanto, ad offerte segrete all'appalto della concessione dello sfalcio erba e pascolo del Campo di aviazione di Capua per l'ammontare di L. 45.000.

Le condizioni di appalto sono visibili presso il Campo di aviazione di Capua e presso l'ufficio appaltante (Roma, viale Giulio Cesare n. 4, Caserma Cavour). nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto sul prezzo base sopra stabilito e verr aggiudicato al migliore offerente.

Ciascun aumento nel prezzo base non potrá essere inferiore a L. 100.

La concessione è fatta a corpo e per il periodo dalla firma del contratto fino al 29 febbraio 1924.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta rilasciata dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati; tale documento dovrà essere presentato all'ufficio appaltante non più tardi del 21 aprile 1923.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione del documento sopra indicato, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare le loro offerte su carta da bollo da L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e dovranno contenere le indicazioni del prezzo d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare a titolo di cauzione presso una sezione di R. tesoreria del Regno un deposito provvisorio di L 4500 in contanti od in rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nella pubbliche casse al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito e presentare o far pervenire a questo comando la relativa quietanza del deposito fatto.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante quand'anche fosse uno solo che avrà offerto un canone annuo superiore a quello stabilito come base d'incanto.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valga o per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alle tasse di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentate e non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante. purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico, ed in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano datati, firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta inserzioni, contratto, bollo registro, copie, stampa, diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante a titolo di anticipazione per spese contrattuali la somma di L. 1300.

Nello stesso giorno dell'avvenuto deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi al seggio d'asta per la stipulazione del contratto.

Roma, 4 aprile 1923.

Il relatore
A. Bellanti.

12690 — A credito.

(2ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

Elenco n. 118 dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21024. Alessi Rosaria fu Domenico e di Alizio Grazia, nata a Faro Superiore di anni 75, casalinga, nubile.

21025. Frisene Natala fu Giuseppe e fu Costa Santa, nato a Pas, d'anni 30, casalinga. moglie di Nerboso Domenico.

21026. Falzia Angelo di Domenico e di D'Errigo Giusppe, nato a Messina, d'anni 28. civile, celibe.

21027. Cicoli Rosa. d'ignoti genitori, nato a Messina, d'anni 27, casalinga. moglie di Ferrara Carmelo.

21028. Zavaghi Francesca fu Giorgio e fu Giarraffa Maria, nata a Massa San Giorgio, d'anni 74, casalinga, vedova di Puglia Antonino

21029. Crisà Giuseppa fu Antonino e fu Gorgone Lucrezia. nata a San Piero Patti, d'anni 47, casalinga, moglie di Geraci Felice.

21030. Alessi Antonino fu Giuseppe e fu Saitta, nato a Messina, d'anni 36, civile, marito di Fileti Amalia.
21031. Geraci Adele di Felice e fu Crisà Giuseppa, nata a Messina.
21032. Fileti Amalia fu Giuseppe e fu Piersi Emilia, nata a Messina, d'anni 54, civile, moglie di Alessi Antonino.

Messina, 26 febbraio 1923.

Per il segretario
Micali.

10036 — Gratuito.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a)* e 90 del regolamento di contabilità generale a termini abbreviati di giorni cinque

SI FA NOTO

che nel giorno 16 aprile 1923, alle ore 11, si procederà in Caserta nell'ufficio della sezione del Genio militare situato nel Padiglione Demaniale Grande Corso Umberto, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Lavori per la sistemazione dei magazzini nella Caserma S. Antonio in Benevento, per l'ammontare di L. 60.000.

Cauzione L. 6000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 100 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato, le condizioni di appalto, i campioni e i disegni sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 13 aprile 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori medesimi

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b)*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi sopra designati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della Direzione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 da cui risulti che, agli effetti del contratto da stipularsi, il concorrente ha già eletto il suo domicilio legale presso una data persona che ha stabile dimora nel Comune dove debbonsi eseguire i lavori, e che incondizionatamente tale persona, con l'apposizione della sua firma sulla predetta dichiarazione, accetta la elezione del detto domicilio.

L'attestato, i certificati e le dichiarazioni di cui ai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, sono sempre indispensabili, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego suggellato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a misura nonchè alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R D. n. 278, relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori, e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, od una Cooperativa.

Le Cooperative di produzione e lavoro, per essere ammesse all'incanto, dovranno esibire, oltre tutti i documenti prescritti dalla legge, anche una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto Ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze delle Cooperative stesse.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali, o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente, che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante quando anche fosse un solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, purchè non inferiore al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie Sezioni delle Tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 6000.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alla tassa di registro a carico degl'interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 1800 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garenzia dell'asta.

Napoli, 6 aprile 1923.

Il relatore
F. Caponegro.

12703 — A credito.

COTONIFICIO VERBANESE

Società anonima

Capitale L. 2.500.000 versato

SEDE IN MILANO

Stabilimenti ad Intra ed a Pallanza

Undecima estrazione di obbligazioni ipotecarie 4 1|2 0|0 come da verbale a rogito del dott. Rosnati cav. Tito, notaio in Milano, del 31 marzo 1923, n. 12564/7544 di repertorio.

Titoli estratti

0030	0035	0053	0185	0203	0207
0213	0218	0235	0244	0252	0258
0259	0261	0264	0268	0279	0282
0285	0289	0292	0308	0311	0313
0319	0327	0330	0346	0352	0361
0364	0424	0428	0441	0551	0605
0660	0682	0702	0764	0767	0838
0844	0881	0918	0989	0991	1065
1074	1076	1084	1102	1104	1108
1116	1118	1120	1130	1152	1155
1174	1177	1179	1182	1185	1187
1189	1194	1221	1223	1233	1238
1253	1314	1343	1348	1422	1456
1487	1530				

Le obbligazioni estratte sono rimborsabili dal 1° ottobre 1923 al valore nominale di L. 500 presso i seguenti Istituti:

Banca Zaccaria Pisa, Banca popolare di Intra e Banca popolare di Novara.

Pel Consiglio d'amministrazione:
Il presidente
rag. Enea Pressi.

12693 — A pagamento.

"ROMBO"

Società anonima brevetti Fuscaldo

Sede in Milano

Capitale statutario L. 1.000.000 - Versato L. 500.000

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno 27 aprile 1923 ore 11, in Milano via Manzoni n. 46, presso la Soc. an. di liquidazione crediti commerciali, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione, discussione ed approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina di due consiglieri in sostituzione dei sigg. Arturo Zuts e Pino Hensemberger.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società. Eventuale nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Avranno diritto di intervenire i signori soci che risultano tali dai libri sociali.

Nel caso che l'adunanza andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fissata la seconda convocazione per il giorno 19 maggio 1923 nello stesso luogo e alla stessa ora.

Milano, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12710 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

SUNTO

—

Ad istanza di Maspero Rosalinda, vedova Cesana, di Milano, piazza San Carpoforo, num. 9, venne oggi dal sottoscritto notificata all'assente Maspero Alessandro fu Pietro Antonio, di Brusuglio Cormanno, mediante pubblicazione a sensi dell'articolo 23 Codice civile, la sentenza 10 giugno 1911 del tribunale di Milano, con la quale si dichiara l'assenza di Maspero Alessandro fu Pietro suddetto.

Cormanno (Brusuglio), 21 febbraio 1923.

L'ufficiale giudiziario del tribunale di Milano
Ettore Tronci.

9163 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il R. tribunale civile e penale di Como riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Marabelli cav. uff. Pietro presidente.
Biron cav. Giuseppe, giudice.
Ricci cav. Nicola, giudice relatore, ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla domanda avanzata da Corengia Costanza mar. Savi per la dichiarazione di assenza del marito Savi Italo nato il 23 marzo 1870 in Rieti e già residente in Como.

Visto il ricorso presentato dalla nominata Corengia Costanza, coi documenti allegati e le conclusioni favorevoli del P. M. ed estesa la relazione del giudice delegato;

Ritenuto che dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta che Savi Italo si trova da oltre dieci anni assente da Como, luogo di sua ultima residenza donde si è allontanato senza lasciar procuratore per amministrare i suoi beni, e senza più dare notizie di sè.

Ritenuto che non risultando la sussistenza di testamento gli unici eredi legittimi dell'assente sono la moglie ricorrente ed il figlio minorenne rappresentato dalla madre:

Ritenuto che furono adempiute ed osservate tutte le formalità prescritte dalla legge in quanto il provvedimento di questo tribunale che ordinava di assumere informazioni fu pubblicato nei modi e termini prescritti dall'articolo 23 Codice civile e furono assunte informazioni per mezzo del pretore di Como 1° mandamento mediante dichiarazione giurata di quattro testimoni.

Ritenuto che sono trascorsi oltre sei mesi dalla 2ª pubblicazione nel foglio degli annunzi legali e nella «Gazzetta ufficiale» del Regno.

Visti gli art 24 Cod. civ. e 794 Cod. proc. civ.

dichiara

l'assenza di Savi Italo fu Girolamo, nato il 23 marzo 1870 a Rieti e già residente a Como.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata a norma dell'art. 23 Cod. civ.

Roma, 12 febbraio 1923.

Marabelli.
Ricci.
Biron.
Belfiore.

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 1923. Belfiore.

Annotata la tassa libera di bollo in L. 12 come all'articolo 9195 del cap. a debito.

Il ricevitore
Dell'Erba.

È copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera alla signora Corengia Costanza maritata Savi ammessa al gratuito patrocinio per decreto 19 maggio 1921 della Commissione presso questo tribunale.

Como, 18 febbraio 1923.

Il cancelliere capo
Monti.

8699 — A credito - Art. 5622/16 C.

NOTIFICA
per pubblici proclami

Ricorso avanti la IV sezione del Consiglio di Stato

—

Con provvedimento 2 marzo 1923 S. E. il presidente della IV sezione del Consiglio di Stato ha autorizzato Lastrucci Adolfo ad eseguire mediante pubblici proclami la notificazione agli altri interessati (disposta con la decisione 12 gennaio 1923) dei due ricorsi riuniti proposti dal Lastrucci contro il Ministero dell'interno e contro i signori:

Pellacani Angelo — Lepore Giuseppe — Varola Giuseppe — Persio Orazio — Monarca Adolfo — De Thomasis Giovanni — Castellani Giuseppe — Montecchi Mario.

Janna Icaro - Dore Nino - Taddeucci Carlo — Cannella Bernardo — Carnevali Torquato — Caratti Giuseppe — Baratono Piero — Longo Francesco — Pedone Cesare — Cimmino Pasquale.

Marongiu Giovan Battista — Vandelli Ermindo — Rossi Alfredo Lippi Curzio — Pietrabissa Pietro Paolo — Motta Riccardo — Talarico Pasquale.

Viafora Filippo — Lariccia Nicola — D'Andrea Alberto — Lisi Vincenzo — Witzel Carlo — Richard Annibale.

Gessari Arturo — Cesareo Giulio — Scaglione Giuseppe — Baruffaldi Enzo per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale dipendente dal Ministero dell'interno che non lo comprese fra i promovibili al consigliere di prefettura agli effetti del D. L. 3 dicembre 1916, numero 1659, e del conseguente D R. 22 agosto 1919, pubblicato nel Bollettino del Ministero dell'interno dell'11 ottobre 1919, portante la nomina dei detti 35 consiglieri di IV classe (1° ricorso), nonchè contro i signori:

Solari Gregorio — Lo Monaco Attilio — Giannini Amedeo — Ferrannini Enrico — Silvetti Carlo — Cambiaggio Luigi — Santomauro Carlo — Romano Oreste — Carnevali Giovanni — Fione Giovanni — Casale Guglielmo — Pintacuda Gaetano — Fabioli Astolfo — Generali Arturo — Celi Giuseppe — Cibrario Guido — Parisi Umberto — Menini Ermigio — Falcetti Francesco.

Scarciglia Pietro — Fergola Annibale Nicolao Enrico - Quarelli Di Lesegno Carlo Emanuele per l'annullamento di Regi decreti 23-26 e 30 ottobre 1919 pubblicati nel bollettino del Ministero dell'interno dell'11 dicembre 1919 coi quali in base al D. L. 3 dicembre 1916 venivano promossi il Solari e gli altri 22 sopra indicati (secondo ricorso).

I due ricorsi sono sostanzialmente identici; vennero in tempo debito proposti dal Lastrucci Adolfo con l'assistenza dell'avvocato Alfredo Amici e si basano sulle seguenti ragioni di:

Fatto e diritto.

Lastrucci Adolfo da oltre 20 anni impiegato dello Stato e sebbene qualificato sempre ottimo non venne compreso nelle promozioni fatte in base al D. L. 3 dicembre 1916, n. 1659. Non avendo le sue rimostranze in via gerarchica sortito alcun effetto, ricorse alla IV sezione del Consiglio di Stato con un primo ricorso impugnando il R. D. 22 agosto 1919 e le nomine con esso fatte: con il secondo ricorso il R. D. 23, 26 e 30 ottobre 1919 e le nomine con essi fatte e sopra specificate.

La materia delle promozioni durante la guerra era regolata col decreto 3 dicembre 1916, n. 1659 pel quale devono essere scrutinati secondo il ruolo di anzianità e devono essere promossi tutti coloro che ne sono meritevoli per buona condotta ed operosità capacità, ecc., secondo risulta dal complesso delle qualifiche riportate dall'impiegato nelle note informative.

Bastando per essere promossi la sola idoneità il Lastrucci non poteva essere saltato sia perchè dichiarato sempre ottimo sia perchè riuscì vincitore anche del concorso indetto in forza del D. L. 23 ottobre 1919, n. 177, col decreto Ministeriale 16 febbraio 1920 per titoli comparativi di merito.

I provvedimenti impugnati vanno annullati perchè affetti da violazione di legge e da eccesso di potere, sia per inesatta applicazione del D. L. 3 dicembre 1916, n. 1659 sia per difetto di motivazione o quanto meno perchè la motivazione se esistente si è ispirata a criteri diversi di quelli prescritti dalla legge.

dott. Adolfo Lastrucci.
avv. Alfredo Amici.

12625 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna

Con atto celebrato innanzi a S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello nel giorno 27 febbraio 1923, omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, il sig. Morandi Lodovico fu Domenico e fu Stefanelli Serafina nato a Pian del Voglio il 3 aprile 1859, residente a Ravenna, coniugato senza prole con Gambi Teresa, ha adottato per figlio ad ogni effetto di legge Gaudenzi Antonio di Sante e di Giardini Teresa, nato a Ravenna il 20 ottobre 1889, ivi domiciliato, celibe.

Bologna, 3 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

12656 — A pagamento.

Cambiamento di cognome

—

Suino Bernardo Luigi Martino fu Giuseppe e fu Data Luigia, nato a Torino il 17 ottobre 1897, residente in Torino, Corso Principe Oddone n. 78, presentò domanda a S. M. per essere autorizzato a cambiare il cognome di Suino in Saino.

Con decreto 10 dicembre 1922 fu autorizzato a fare le pubblicazioni di cui agli art. 119 121 del decreto Reale 15 novembre 1865, ed invita chiunque si creda in diritto di fare le opposizioni di presentarle alla R. Procura generale presso la Corte di appello di Torino.

Torino, 3 aprile 1923.

Bernardo Suino.

12663 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Il sottoscritto Fenu Lias Nicolò fu Diego, domiciliato a Nughedu San Nicolò (Sassari) dichiara di aver smarrita la cartella di anticipazione su titoli n. 84 rilasciata dal Banco di Napoli in Ozieri, contro un deposito di lire centomila consolidato 5 0/0.

Egli diffida chiunque abbia ricevuto detta cartella a presentarla all'Agenzia del Banco di Napoli in Ozieri nel termine improrogabile di due mesi da oggi, avvertendo che trascorso inutilmente tale termine il Banco provvederà nell'interesse del sottoscritto all'emissione del duplicato di detta cartella.

Ozieri, 31 marzo 1923.

Fenu Lias Nicolò.

12684 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Si rende noto

che il tribunale di Pontremoli con decreto in data 16 febbraio 1923 ordinò assumersi informazioni sul conto di Pedrini Emilio fu dott. Pietro, scomparso da Pontremoli, suo domicilio e sua residenza, da oltre 30 anni, senza dar più notizie dell'esser suo e senza aver nominato alcun procuratore.

Pontremoli, 29 marzo 1923.

avv. Corrado Ferrari
procuratore.

12691 — A credito - Art. 892 C.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzy, direttore. — Tipografia delle Mantellate.